

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

## 161<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2002

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente SALVI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO . . . . . Pag. V-XV*

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . 1-38*

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta) . . . . . 39-99*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . 101-119*



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO ..... 2

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

## PRESIDENTE ..... 2

## Seguito della discussione:

(1052) *Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(179) *EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(185) *BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

(273) *EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

(728) *CARUSO Luigi. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(1011) *BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale* (Relazione orale)

## Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1052:

BATTISTI (Mar-DL-U) .....	Pag. 3, 6, 10 e passim
MALAN (FI), relatore .....	3, 4, 5 e passim
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ..	3, 5, 8 e passim
AZZOLLINI (FI) .....	5, 7
CHIRILLI (FI) .....	8
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE) ..	9, 21, 22 e passim
FASOLINO (FI) .....	9
PASTORE (FI) .....	9
MULAS (AN) .....	10
MAGNALBÒ(AN) .....	11
BASSANINI (DS-U) .....	11, 15
EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE) .....	12, 14, 25
D'AMBROSIO (FI) .....	20, 21
CARRARA (Misto-MTL) .....	23, 24
PETRINI (Mar-DL-U) .....	25
GRILLOTTI (AN) .....	27
TIRELLI (LP) .....	29

Verifiche del numero legale .... 4, 6, 12 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 11, 14

## Discussione:

(535) *Deputati SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(503) *EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»*

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE), relatore ....	30
PASINATO (FI), relatore .....	32
BRUTTI Massimo (DS-U) .....	34, 35, 37

Verifiche del numero legale ..... 36, 37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI GIOVEDÌ 18 APRILE 2002 . . . . .Pag. 37**
*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1052**

Articolo 3 ed emendamento 3.1520 e seguenti	39
Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	50
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 . . . . .	52
Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno G5.100 . . . . .	53
Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	64
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	67
Articolo 8 . . . . .	95
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 . . . . .	96
Articolo 9 . . . . .	96
Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	97
Articolo 11 ed emendamento . . . . .	99

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Eufemi sui disegni di legge nn. **1052, 179, 185, 273, 728 e 1011** . . . . Pag. 101

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 103**
**DISEGNI DI LEGGE**

Ritiro . . . . . 110

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . . 110

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze . . . . . 110

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 37

Interrogazioni . . . . . 110

Da svolgere in Commissione . . . . . 119

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1268, passa al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

*(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati)*

*(179) EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(185) BASSANINI e AMATO.** – *Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

**(273) EUFEMI ed altri.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

**(728) CARUSO Luigi.** – *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(1011) BASSANINI ed altri.** – *Norme in materia di riordino della dirigenza statale (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1052**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Gli emendamenti 3.1520, 3.300 e gli identici 3.29, 3.140, 3.141 e 3.43 sono improcedibili avendo ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al pari degli emendamenti 3.2, 3.143 e 3.37.

*Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.139 e 3.91, nonché il 3.301.*

MALAN, *relatore*. L'emendamento 3.1001 (testo 3) deve essere modificato sostituendo alle parole «nei confronti» le seguenti «a quelli».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Poiché la norma ha per oggetto la decadenza automatica dall'incarico, appare inutile l'inciso «fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuiti».

PRESIDENTE. Il testo recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio per l'espressione di un parere di nulla osta.

MALAN, *relatore*. E' costretto a mantenere il testo nell'ultima versione proposta, per adempiere alla richiesta della Commissione bilancio.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiede che la votazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4) sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,02.*

MALAN, *relatore*. Propone una nuova formulazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4) (v. *Allegato A*).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide la formulazione dell'emendamento testé proposta dal relatore che sembra rispondere alle obiezioni sollevate dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5ª Commissione permanente, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.1001 (testo 5). L'emendamento 3.2 è improcedibile.

*Previo verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato approva il 3.600 (testo 2), risultando conseguentemente precluso il 3.142.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.143 e 3.37, fra loro identici, sono improcedibili.

*Risultano quindi respinti gli emendamenti fino al 3.145.*

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.1001 (testo 5). (*Applausi dai senatori Pastore e Salzano*).

*Il Senato approva l'emendamento 3.1001 (testo 5), nonché l'articolo 3, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.100 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 4.1 e 4.4. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CHIRILLI (FI). Ritira il 4.1

PRESIDENTE. L'emendamento 4.4 è stato ritirato. Gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.100 sono improcedibili.

*Il Senato approva l'articolo 4.*

MALAN, *relatore*. È contrario all'emendamento 4.0.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'egli è contrario.

*Il Senato respinge il 4.0.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.1000, 5.8, 5.17, 5.101, 5.100, 5.7, 5.106, 5.34, 5.109, 5.36, 5.5 (testo 2), 5.21, 5.111, 5.32, 5.33, 5.35, 5.3, 5.114, 5.104, 5.107, 5.108, 5.18 (testo 2), 5.19, 5.112, 5.27 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). L'emendamento 5.104 prevede la sistemazione di un numero limitato di persone, in gran parte impiegate nelle università, con elevata anzianità di ruolo e pertanto comporta un onere finanziario veramente modesto.

FASOLINO (*FI*). L'emendamento 5.34 tiene conto di una particolare tipologia di laureati che potrebbe essere penalizzata dalle norme. Qualora il relatore lo ritenga, è disponibile ad eventuali modifiche.

PASTORE (*FI*). Modifica l'emendamento 5.11 (*v. Allegato A*) e ritira il 5.12.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 5.110, 5.22 e 5.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.11 (testo 2) e contrario sui restanti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

MULAS (*AN*). Ritira il 5.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 5.8 al 5.36 sono improcedibili.

MAGNALBÒ (*AN*). Ritira il 5.110.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto il 5.22.*

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ritira il 5.4.

*Il Senato approva l'emendamento 5.11 (testo 2).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 5.21 al 5.3 sono improcedibili.



*Risulta quindi respinto il 5.6. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), sono respinti gli identici 5.29 e 5.113.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.114 e 5.27 sono improcedibili.

*È quindi respinto il 5.23. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), sono respinti gli identici 5.28 e 5.116.*

MALAN, *relatore*. Invita al ritiro dell'ordine del giorno G5.100.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Lo ritira.

*Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'egli è contrario.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto il 6.6. Sono quindi respinti il 6.2, il 6.7 e gli identici 6.3 e 6.8. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), è respinto il 6.5. Il Senato approva quindi l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti ricordando che sugli emendamenti 7.74, 7.203, 7.14, 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.500, 7.67, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801, 7.800, 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.219, 7.9, 7.59, 7.221, 7.66, 7.64, 7.109, 7.222, 7.223, 7.6, 7.90, 7.65, 7.224, 7.91, 7.225, 7.84, 7.35, 7.226, 7.228, 7.227, 7.85, 7.36, 7.89, 7.229, 7.2001 e 7.226 (testo 2) la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre ha espresso parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 7.1000, 7.2000 (testo 2) e 7.2500.

MALAN, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 7.200 e 7.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.201, 7.202, 7.2500 (testo 2), 7.3000, 7.2600, 7.2000 (testo 4), 7.84, 7.35 e 7.2700 e contrario sui restanti. Ritira il 7.2001 e il 7.91.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invita il relatore a ritirare il 7.2600 ritenendo preferibile la soppressione del comma 3 prevista dall'emendamento 7.3000. Precisa che gli emendamenti 7.2500 e 7.2000 (testo 2) sono stati riformulati te-

nendo conto delle osservazioni della 5<sup>a</sup> commissione. Il parere è conforme a quello del relatore sui restanti.

MALAN, *relatore*. Ritira il 7.2600.

*Il Senato approva gli emendamenti 7.2500 (testo 2) (con conseguente preclusione del 7.68, del 7.33, del 7.200 e del 7.13) e 7.201 e respinge gli emendamenti 7.34 e 7.69, tra loro identici, nonché il 7.98 e il 7.96.*

PRESIDENTE. L'emendamento 7.74 è improcedibile.

*Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.63, 7.11, 7.93, 7.207, 7.62 e 7.70 e approva il 7.202 e il 7.3000.*

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibili gli emendamenti 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.1000, 7.500, 7.67, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801, 7.800, 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.218, 7.219 e 7.9.

*Il Senato approva l'emendamento 7.2000 (testo 4), con conseguente preclusione dei successivi 7.59, 7.221 e 7.66. E' quindi respinto il 7.94 ed è approvato il 7.2700.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.64, 7.109, 7.222, 7.6, 7.90, 7.65, 7.224, 7.225, 7.84, 7.35, 7.203, 7.14, 7.226 (testo 2), 7.85, 7.228, 7.227, 7.36, 7.89 e 7.229 sono improcedibili.

D'AMBROSIO (FI). La formulazione dell'articolo 7 rischia di penalizzare il personale inquadrato nei livelli C3 e B3, non essendo munito di laurea: invita il Governo a prevedere una corsia preferenziale ad esaurimento per tale personale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisce che l'entrata in vigore del provvedimento non comporterà decadenza dagli uffici per l'attuale personale.

*Il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato, e l'articolo 8.*

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 8.0.100 propone una norma di interpretazione autentica del comma 39 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 1994, relativa alla maturazione della buonuscita con contribuzione volontaria dei dipendenti pubblici investiti di cariche elettive, anche al fine di evitare l'eventuale contenzioso.

MALAN, *relatore*. Pur trattandosi di un problema meritevole di attenzione, in ragione della sua valenza sul piano generale, ritiene che la sede più propria per esaminarlo sia quella del collegato ordinamentale am-

ministrativo alla finanziaria; invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide le osservazioni del relatore, riconoscendo però che la norma farebbe superare i molteplici ricorsi presentati dai professori universitari.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ritira l'emendamento 8.0.100.

*Il Senato approva l'articolo 9.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 10.100 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che il 10.101, il 10.102 e il 10.103 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 10.3.*

PRESIDENTE. L'emendamento 10.100 è improcedibile.

*Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 11.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale, avvertendo che la seduta proseguirà fino alle ore 19,15 in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Non condivide la decisione della Presidenza, non ritenendo proponibile il proseguimento della seduta del Senato poiché il Parlamento in seduta comune è convocato per le ore 18.

PRESIDENTE. Secondo un chiarimento fornito nel 1997 dall'allora presidente Mancino, quando il Parlamento in seduta comune è convocato per un'elezione, va considerato seggio elettorale; pertanto, votando oggi per primi i deputati, il Senato può proseguire i lavori fino all'ora indicata.

CARRARA (*Misto-MTL*). Annuncia il voto favorevole al provvedimento che, estendendo alla pubblica amministrazione i principi del settore privato in materia di rapporto di lavoro e di qualificazione professionale, consente di rendere alla collettività servizi più efficienti, secondo i principi meritocratico e di responsabilità, favorendo così una rinnovata fiducia da parte dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Nel consegnare alla Presidenza l'intervento scritto della dichiarazione di voto finale per la sua pubblicazione nei Resoconti, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI*). (*v. Allegato B*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Richiamando le considerazioni critiche già svolte in ordine ai profili di costituzionalità e di merito del provvedimento, dichiara il voto contrario dei senatori della Margherita al disegno di legge che, contrariamente alla rigorosa separazione statuita dalla Carta costituzionale e perseguita con la riforma Bassanini nel nome dell'autonomia e della certezza di cui necessita la pubblica amministrazione, rischia di far compiere notevoli passi indietro sotto il profilo della civiltà giuridica a causa di un eccessivo asservimento dell'apparato pubblico al potere politico. Peraltro, oltre a ridurre lo spazio contrattuale e in sostanza a pubblicizzare nuovamente il rapporto di lavoro dei dirigenti, il provvedimento suscita forti perplessità per la ridotta tutela giurisdizionale di tale personale, anche a seguito della reiezione dell'emendamento che proponeva una soluzione per la fascia dirigenziale con incarichi di supplenza. (*Applausi del senatore Mancino*).

GRILLOTTI (*AN*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, che tende a modernizzare la pubblica amministrazione ed in particolare la fascia dirigenziale, in contrasto sia con la visione gerarchica richiamata dal senatore Andreotti in discussione generale, sia con quella fondata sulla netta distinzione rispetto al potere politico su cui si basava la riforma Bassanini, secondo il modello francese che tuttavia non trova rispondenza nell'attuale formazione del personale pubblico. Viceversa, è naturale che il potere politico incentivi le competenze e le professionalità che meglio siano in grado di attuare il programma su cui la maggioranza dei cittadini ha dato il consenso, sempre riservandosi di valutare con precisione i risultati conseguiti. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BASSANINI (*DS-U*). Dal 1990 in poi la dirigenza pubblica è stata investita da una serie di provvedimenti di riforma che, secondo le aspettative, la nuova maggioranza avrebbe dovuto proseguire, all'insegna dei principi liberisti cui afferma di ispirarsi; invece, si torna ad imprimere una pubblicizzazione al rapporto di lavoro, lasciando al contratto un ruolo marginale e regolando per legge tutta una serie di requisiti. La distinzione tra pubblica amministrazione e sfera politica, che semmai doveva essere ulteriormente raffinata, viene poi stravolta assegnando alla seconda tutte

le scelte in materia di obiettivi e in sostanza assoggettando ad una logica di spartizione e di lottizzazione politica la scelta e la carriera degli alti funzionari pubblici. Non si comprende poi la ragione della soppressione del ruolo unico, che avrebbe consentito di operare una selezione senza eccessive rigidità; invece si ritorna ad indire i concorsi interni alle singole amministrazioni e con riserva di posti. Dichiaro il voto contrario del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

TIRELLI (LP). La Lega voterà a favore del provvedimento, nella speranza che siano eliminati alcuni freni all'attività amministrativa del Governo e che si riesca a recepire nell'ordinamento italiano il moderno sistema dello *spoils system* già adottato da altri Paesi. Esprime inoltre il compiacimento per la resistenza che il Governo ha opposto alle pressioni provenienti dall'interno della stessa maggioranza, con la presentazione di emendamenti che erano chiaramente l'espressione dell'autoreferenzialità dell'attuale classe burocratica. (*Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni*).

*Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 1052, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza al coordinamento eventualmente necessario. I disegni di legge n. 179, 185, 273, 728 e 1011 sono pertanto assorbiti.*

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**(535) Deputati SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**(503) EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 28 febbraio l'esame del disegno di legge era stato rinviato e che la Conferenza dei Capigruppo ha nuovamente calendarizzato il provvedimento.

FORLANI, *relatore*. Il disegno di legge n. 535, esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 8ª nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente proposta di assorbimento del disegno di legge n. 503, si riferisce all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'acquisto della quota del 29 per cento della società telefonica serba da parte di Telecom Italia. Occorre ricordare che, all'epoca e fino all'inizio del conflitto in Kosovo nella primavera del 1999, il regime di Milosevic aveva il riconoscimento dei principali *leader* occidentali per la necessità di perseguire la pacificazione e la sicurezza dell'area; pertanto, l'oggetto dell'indagine della Commissione non si incentrerà sugli aspetti di politica internazionale, ma tenderà ad accertare l'esistenza di

eventuali deviazioni da parte del potere politico delle operazioni finanziarie, analogamente a quanto è accaduto per precedenti inchieste parlamentari ed in considerazione delle indagini dell'autorità giudiziaria di Torino per l'accertamento delle ipotesi di reato di falso in bilancio, corruzione e peculato.

PASINATO, *relatore*. Il testo in esame, che è stato ritenuto conforme alla Costituzione da parte della 1ª Commissione permanente, consente alla istituenda Commissione d'inchiesta di ricercare la verità su fatti precisi, senza compiere una valutazione sulla politica estera dei precedenti Governi, né su una scelta di politica industriale. Dovrà essere accertato per quali ragioni sia stata acquistata una quota di Telekom Serbia per un valore di 900 miliardi di lire, che a distanza di un anno è stata valutata nel bilancio di Telecom Italia per soli 400 miliardi; per quali ragioni un'azienda pubblica, come all'epoca era Telecom Italia, per tale acquisto ha fatto ricorso a procedure anomale; infine, perché in calce al contratto ci fossero tre fogli bianchi. Auspica pertanto una sollecita approvazione, in quanto i cittadini e le istituzioni hanno diritto di conoscere la verità, mentre le proposte di correzioni formali non giustificano un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Avanza una questione sospensiva, nel senso di rinviare di un mese l'esame del disegno di legge onde consentire alle Commissioni competenti una redazione tecnicamente più appropriata, che tenga conto anche delle osservazioni formulate dagli Uffici. Ribadisce peraltro la perplessità circa l'opportunità politica di un'inchiesta parlamentare in concomitanza all'accertamento giudiziario, senza che sia stata comprovata l'insufficienza dello stesso, condizione che invece è stata ritenuta necessaria per l'istituzione delle Commissioni parlamentari deliberate nelle precedenti legislature. Chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 18,28, è ripresa alle ore 18,49.*

### **Presidenza del vice presidente SALVI**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,10.*

PRESIDENTE. D'intesa con i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà comunicazione delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 19,11.*





## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Barelli, Bobbio Norberto, Bosi, Castagnetti, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Gubert e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Curto, per partecipare alla riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo; Brutti Massimo, Giuliano e Sudano, per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Betta, per presenziare alla premiazione dei vincitori del concorso scolastico sulla robotica.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1268, pertanto procediamo con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1052 e connessi concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**(179) EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione**

**(185) BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni**

**(273) EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato**

**(728) CARUSO Luigi. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione**

**(1011) BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale**

*(Relazione orale)*

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1052**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1052, già approvato dalla Camera dei deputati, 179, 185, 273, 728 e 1011.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 3.1520.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.1520 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.139, presentato dai senatori Giaretta e Battisti, identico all'emendamento 3.91, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 3.29, identico agli emendamenti 3.140, 3.141 e 3.43, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Gli emendamenti 3.29, 3.140, 3.141 e 3.43 sono pertanto improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.300 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.301, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 3.1001 (testo 3).

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre una modifica al testo di tale emendamento. Per questioni di omogeneità con il resto della frase, le parole: «nei confronti» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «a quelli».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale riformulazione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione: all'interno della dirigenza di seconda fascia, la Commissione bilancio, che ha valu-

tato la parte finanziaria relativa alla copertura, ha rilevato che vi è la possibilità di far ruotare i dirigenti di seconda fascia nei tre mesi, senza però che ne venga aumentato il numero.

L'emendamento in questione riguarda i dirigenti di prima fascia. L'articolo stabilisce che, con l'entrata in vigore di questa legge, decadono automaticamente tutti i dirigenti di prima fascia, per cui non ho capito cosa significhi, sul piano dell'ordinamento istituzionale, l'inciso: «fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili». Noi parliamo di altro, di decadenza. Mi rendo conto delle preoccupazioni della Commissione bilancio, ma qui vi è la decadenza automatica, non l'aumento o la trasformazione.

Quindi, vorrei invitare il relatore ed i componenti della Commissione bilancio ad eliminare l'inciso: «fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili», che abbiamo previsto per la seconda fascia. In questo caso non c'è aumento di spesa, perché si tratta puramente e semplicemente di decadenza con l'entrata in vigore della norma, salvo poi rinominare gli stessi. Ripeto, il testo così come formulato può dar luogo a degli equivoci, per cui mi permetto di chiedere al relatore di eliminare l'inciso rispetto al testo che avevamo presentato.

PRESIDENTE. Sottosegretario Saporito, il relatore recepisce, attraverso l'emendamento, una condizione *sine qua non* richiesta dalla Commissione bilancio, quindi credo che il parere di quest'ultima, se non dovesse essere recepita tale richiesta, si trasformerebbe in una contrarietà. In questo senso mi permetto di rimettere l'emendamento alla vostra attenzione.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, pur condividendo quanto affermato dal sottosegretario Saporito, d'altra parte devo inchinarmi a quanto richiesto espressamente dalla Commissione bilancio. Pertanto, pur trattandosi di un inciso che anche al relatore pare superfluo, ritengo sia opportuno mantenere la formulazione attuale.

PRESIDENTE. Sarà superfluo dal punto di vista del merito, ma in termini di conti credo sia assolutamente necessario.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4).

### **Verifica del numero legale**

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Spendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,02).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre una nuova formulazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4).

Le parole: «fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili», con la nuova formulazione, verrebbero collocate all'inizio del comma 7 il quale, pertanto, risulterebbe recitare: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli dei Direttori Generali degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura».

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, chiederei che l'emendamento in esame venisse momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei chiarire il significato della nuova

formulazione dell'emendamento proposta dal relatore, dando anche tempo al Presidente della 5ª Commissione di esaminarlo con più attenzione.

La preoccupazione della Commissione bilancio è che, in ogni caso, pur con i cambiamenti apportati, il numero complessivo degli incarichi attribuibili non venga aumentato.

Se ho ben capito, la nuova formulazione proposta dal relatore, dunque, viene incontro alle esigenze della Commissione bilancio e rende più comprensibile il testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Attendiamo il parere del senatore Azzollini su tale riformulazione, ma credo che abbiamo raggiunto un buon compromesso fra esigenze di natura economica e funzionalità del provvedimento. Le parole: «fermo restando» credo eliminino il rischio di disavanzi nel bilancio dello Stato.

Comunque, visto che la votazione di questo emendamento non pregiudica la votazione degli altri, lo accantoniamo per votarlo prima della votazione finale dell'articolo.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). In questo modo abbiamo anche la possibilità di verificare il testo.

PRESIDENTE. In ogni caso, l'illustrazione mi sembra sia stata abbastanza comprensibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.600 (testo 2).

### **Verifica del numero legale**

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.600 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.600 (testo 2), l'emendamento 3.142 è precluso.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.143 e 3.37, tra loro identici, sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.92, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.145, presentato dal senatore Battisti.

**Non è approvato.**

A questo punto ritorniamo all'emendamento 3.1001 (testo 5), sul quale invito il presidente Azzollini ad esprimere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, naturalmente quando in Commissione esprimiamo i pareri disponiamo del parere del Tesoro, che sono andato a rileggermi, e quindi si apre un dibattito.

In questo caso, debbo confermare autonomamente il parere sulla base di quanto mi viene riferito *ad horas*. Preciso, per ovvie ragioni, che lavoro su testi che mi vengono forniti al momento.

Sulla base delle assicurazioni, per me di grande valore, del sottosegretario Saporito e sulla base di una interpretazione della norma abbastanza condivisibile, ritengo di poter esprimere parere di nulla osta, anche sulla nuova formulazione, cioè «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili» apposto in cima al comma 7 dell'articolo 3. (*Applausi dei senatori Pastore e Salzano*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1001 (testo 5), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, rivolgo al presentatore un invito al ritiro dell'emendamento 4.1 perché superfluo, visto che non c'è nulla nell'articolo che faccia pensare che questo concetto che si chiede di introdurre non venga applicato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.100, uniformandomi al parere della Commissione bilancio.

Infine, invito al ritiro dell'emendamento 4.4, in quanto di non chiara formulazione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Chirilli, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.1?

CHIRILLI (*FI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 4.2, nonché gli emendamenti 4.3 e 4.100, di contenuto identico, sono improcedibili.

L'emendamento 4.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento, che si intende illustrato, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Castellani.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.104.

Credo che il problema sia noto, poiché già dibattuto in Commissione. Si tratta di persone che hanno tutti i titoli per ricoprire questo ruolo dirigenziale, ma che per qualche ventura non lo ricoprono, in quanto alcune amministrazioni non sono state inserite tra quelle dello Stato per le quali si è provveduto. L'onere aggiuntivo è praticamente inesistente, perché l'anzianità di queste persone è già molto elevata. La mia proposta è volta a sistemare circa cento persone che sono state svantaggiate dalla loro posizione particolare, soprattutto nelle università.

FASOLINO (*FI*). Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 5.34 sia molto importante per valorizzare il *curriculum* professionale di tutti coloro che hanno ricoperto cariche dirigenziali e svolto almeno venticinque anni di servizio. Sono tuttavia disponibile ad una proposta diversa del Governo, che comunque accetti nella sostanza il senso di quest'emendamento. Attendo pertanto una conferma da parte del sottosegretario Saporito, in base anche alle dichiarazioni da lui fornite questa mattina.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 5.11 effettivamente irrigidisce i termini, quindi mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno. Ritiro invece l'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si uniforma al parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti 5.1000, 5.8, 5.17, 5.101, 5.100, 5.7, 5.106, 5.104, 5.18 (testo 2), 5.107, 5.108, 5.34, 5.109, 5.5 (testo 2) e 5.36.

Invito al ritiro dell'emendamento 5.110, dell'emendamento 5.22 (in quanto riguarda personale meritevole di attenzione, ma in altro provvedimento) e dell'emendamento 5.4 (poiché trattasi di norma speciale che agisce su norma peraltro abrogata). Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 5.11 del senatore Pastore.

Sugli emendamenti 5.21 e seguenti, fino al 5.3, mi conformo al parere contrario espresso dalla 5ª Commissione. Esprimo parere contrario

sull'emendamento 5.6, che risulta superfluo in quanto i principi generali da osservare sono già previsti.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 5.29, identico al 5.113, nonché sull'emendamento 5.114, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, e sul 5.23.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 5.27, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso negativo, e sull'emendamento 5.28, identico al 5.116.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Colgo l'occasione per ricordare che la contrarietà e l'invito al ritiro di alcuni di questi emendamenti rispondono alla logica per cui stamani all'articolo 3 il Governo ha presentato un emendamento, peraltro approvato a larghissima maggioranza, in cui si tiene conto di alcune posizioni particolari che vengono privilegiate prevedendo un concorso riservato ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. Ne consegue il parere contrario e l'invito al ritiro degli emendamenti in questione, come già detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.1000, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

MULAS (AN). Signor Presidente, stante le assicurazioni del Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.8, identico agli emendamenti 5.17 e 5.101, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Pertanto, gli emendamenti 5.8, 5.17 e 5.101 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 5.100, 5.7, 5.106 e 5.104 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 5.18 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 5.18 (testo 2), pertanto, è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 5.107, 5.108, 5.34, 5.109, 5.5 (testo 2) e 5.36 sono improcedibili.

Chiedo al senatore Magnalbò se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.110.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.22.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.22, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Eufemi se intende ritirare l'emendamento 5.4.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pastore di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno in cui intende trasformare l'emendamento 5.11.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, vi è stato un *qui pro quo* perché intendo mantenere l'emendamento, sostituendo le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.11, così come modificato.

MALAN (*FI*), *relatore*. Sono d'accordo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11 (testo 2), presentato dal senatore Pastore.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 5.21, 5.111, 5.19, 5.32, 5.33, 5.35, 5.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Montino.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.29, identico all'emendamento 5.113.

**Verifica del numero legale**

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.29, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.113, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 5.114 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.12 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 5.27 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.28, identico all'emendamento 5.116.

BASSANINI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico all'emendamento 5.116, presentato dal senatore D'Andrea.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G5.100.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il contenuto dell'ordine del giorno G5.100 è già stato sostanzialmente accolto in un emendamento presentato questa mattina dal Governo, pertanto formulerei su di esso un invito al ritiro in quanto superato.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, accetta tale invito?

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Sì, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G5.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

### **Verifica del numero legale**

BASSANINI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Sollecito i colleghi che non hanno al loro fianco un collega ma una lucina accesa ad estrarre la tessera prima che si ravveda la necessità di inviare i commessi.

Il Senato è in numero legale. *(Proteste del senatore Garraffa).*

Senatore Garraffa, ho già detto ripetute volte che se un senatore non vota per me non ha neppure diritto di prendere la parola.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori. *(Vivaci proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Signori, per cortesia! Volete accomodarvi fuori? Forse non è il caso, è meglio collaborare!

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti gli emendamenti 6.3, presentato dal senatore Villone, identico all'emendamento 6.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

### **Verifica del numero legale**

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego i colleghi di estrarre le tessere dei senatori non presenti: è comprensibile che qualcuno si allontani, ma deve usare la cortesia di estrarre la propria tessera per evitare possibili incidenti.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nel chiedere la verifica del numero legale, la prego, durante le operazioni di verifica, di far controllare le luci accese in prossimità delle quali non vi sono senatori.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, devo comunque procedere nei lavori; ho l'ausilio di un senatore segretario e le garantisco che non è sempre facile riuscire ad effettuare la verifica da lei richiesta.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 7.2500 (testo 2) e contrario agli emendamenti 7.68 e 7.33. Invito al ritiro degli emendamenti 7.200 e 7.13, in quanto si riferiscono ad ordinamenti non trattati in questo provvedimento.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 7.34, identico al 7.69, e sugli emendamenti 7.98 e 7.96. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 7.201. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.74, 7.63 e 7.11 e parere favorevole sugli emendamenti 7.202, 7.3000 e 7.2600.

Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.93, 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.1000, 7.500, 7.67, 7.207, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.62, 7.70, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801 e 7.800.

Ritiro l'emendamento 7.2001 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.218, 7.219 e 7.9, favorevole sul 7.2000 (testo 4) e ancora contrario sugli emendamenti 7.59, 7.221, 7.66, 7.64, 7.109, 7.222, 7.94, 7.6, 7.90, 7.65 e 7.224.

Ritiro l'emendamento 7.91 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 7.225, favorevole sugli emendamenti 7.84, 7.35 e 7.2700, nonché contrario sugli emendamenti 7.203, 7.14, 7.226 (testo 2), 7.85, 7.228, 7.227, 7.36, 7.89 e 7.229.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Volevo solo chiedere se ho bene inteso che il relatore è favorevole all'emendamento 7.2000 (testo 4) del Governo.

MALAN, *relatore*. Certo, confermo il parere favorevole. Con l'occasione sottolineo che la maggior parte degli emendamenti su cui c'è il parere contrario della Commissione bilancio, sono stati superati dall'emendamento approvato questa mattina e pertanto il parere contrario è giustificato da questo.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.2600 del relatore verrebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.3000 del Governo e su entrambi è stato espresso parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento 7.3000, soppressivo del comma 3 dell'articolo 7, a condizione che da tale soppressione non derivino nuove spese. È una precisazione superflua perché si rimane nei limiti della spesa. Immagino che il relatore abbia presentato l'emendamento 7.2600 su richiesta della Commissione bilancio.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.2600.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2500 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.68, 7.33, 7.200 e 7.13.

Metto ai voti l'emendamento 7.34, presentato dal senatore Villone, identico all'emendamento 7.69, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.98, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.96, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 7.74 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.63, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Monti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.202, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 7.2600 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.93, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, gli emendamenti 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.1000, 7.500 e 7.67 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.207, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, gli emendamenti 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211 e 7.212 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.62, presentato dal senatore Brignone.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.70, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801 e 7.800 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 7.2001 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.218, 7.219 e 7.9 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.2000 (testo 4), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.59, 7.221 e 7.66.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 7.64, 7.109 e 7.222 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.94, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 7.6, 7.90, 7.65 e 7.224 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 7.91 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, l'emendamento 7.225 e gli emendamenti 7.84 e 7.35, tra loro identici, sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.2700, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 7.203, 7.14, 7.226 (testo 2), 7.85, 7.228, 7.227, 7.36, 7.89 e 7.229 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

D'AMBROSIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*FI*). Signor Presidente, l'articolo 7, così com'è formulato, penalizza fortemente chi è già inquadrato nei livelli C3 e B3, essendo personale non munito di laurea.

Volevo pregare il Sottosegretario, nella stesura dell'atto di indirizzo, di prevedere una corsia preferenziale ad esaurimento per questo personale già inquadrato e non munito di laurea perché sarebbe fortemente penalizzato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vi è una norma generale nel disegno di legge in cui è previsto che ognuno conserva il suo posto; non ci saranno ribaltamenti nella graduatoria, nelle idoneità, nelle anzianità. In questa logica, considerato lo spirito con cui il Governo affronta questo tema, posso assicurare che terremo conto di quanto detto dal senatore D'Ambrosio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.100 vuole risolvere un problema interpretativo.

Il Ministero del tesoro, contraddicendo una sua precedente circolare applicativa dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevedeva per gli eletti dipendenti pubblici in aspettativa la possibilità di maturare l'indennità di buonuscita versando il contributo da essi dovuto, ha interpretato una norma, che estendeva ai pubblici dipendenti il disposto dallo Statuto dei lavoratori, come preclusiva delle norme che consentivano invece di maturare la buonuscita ai pubblici dipendenti.

È chiaro che se questa regolamentazione introdotta nel 1994 è interpretativa di una norma del 1970, la norma del 1993 non può essere disapplicata sulla base dell'interpretazione di quella del 1970. In concreto, attraverso una circolare, si precluderebbe ai pubblici dipendenti che sono eletti, compresi quindi i senatori e i deputati, di poter maturare la buonuscita versando i contributi, come era riconosciuto in maniera esplicita nel

1993 e come è stato implicitamente riconosciuto anche nel 1994, prevedendo, subito dopo quell'inciso interpretativo, anche la parificazione dei professori universitari ai pubblici dipendenti.

Quindi, signor Presidente, auspico che il Governo e la maggioranza vogliano evitare i contenziosi che potrebbero nascere quando parlamentari o consiglieri andranno in pensione e vogliano risolvere il problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, come ha ben illustrato il senatore Gubert, si tratta di un problema meritevole di attenzione, che va effettivamente risolto.

Tuttavia, potrebbe essere più convenientemente presentato un emendamento in questo senso al collegato ordinamentale amministrativo alla finanziaria piuttosto che nel provvedimento in esame, poiché non riguarda la dirigenza nello specifico ma i dipendenti pubblici in generale che si trovano nella situazione illustrata dal presentatore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie la richiesta avanzata dal relatore?

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, ringrazio il relatore, ma vorrei ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 8.0.100 viene incontro alla risoluzione di molteplici ricorsi fatti da professori universitari in ordine all'interpretazione di una norma.

In realtà, i professori universitari sono stati danneggiati rispetto alla posizione che ricoprivano in permanenza di incarichi parlamentari in Italia, all'estero e anche nel Parlamento europeo, in quanto si è data un'interpretazione secondo la quale – a mio avviso improvvidamente – non si consente più al professore universitario che ha un incarico parlamentare di pagare la quota che deve a suo carico e quindi maturare la buonuscita.

In sostanza, l'incarico parlamentare reca un danno ai professori universitari in quanto per il periodo prestato al servizio del Parlamento, quindi della Patria, del Paese, non vi è, nemmeno con l'erogazione di un contributo proprio, la possibilità di dar luogo alla non sospensione a maturare il trattamento di buonuscita.

So che ci sono diversi ricorsi, e quindi con questo emendamento si risolverebbero tali problemi. Io sono d'accordo con il relatore, senatore Gubert, ma la sede è impropria e noi faremmo una forzatura. Il Governo condivide questa preoccupazione e tuttavia preferisce la soluzione del relatore di esaminare il problema in sede di Commissione affari costituzionali, dove il 7 maggio scade il termine per la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge. Essendo il presente un emendamento

*omnibus*, che riguarda anche altre materie, tale questione potrebbe trovare accoglimento nel corso dell'esame, e io spero dell'approvazione, di quel provvedimento.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ringrazio il relatore ed il Governo, accetto la proposta e ritiro l'emendamento auspicando una soluzione della questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, l'emendamento 10.100 è improcedibile.

Gli emendamenti 10.101, 10.102 e 10.103 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).

**È approvato.**

Non essendo stati presentati sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (*Misto-MTL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, perché si rende interprete della domanda di adeguamento del settore pubblico a livelli di efficienza ed economicità tipici del settore privato.

Per lungo, troppo tempo all'intero apparato pubblico è stata addebitata dall'immaginario collettivo la responsabilità di condizionare le dinamiche di sviluppo del Paese. Questa circostanza non è certo riconducibile all'operato dei singoli dirigenti o funzionari pubblici i quali, semmai, sono rimasti anch'essi ingabbiati in un sistema normativo che ha ridimensionato, spesso frustrandole, le capacità dei singoli a scapito della qualità del servizio offerto.

Il provvedimento in esame tende a regolamentare l'esistente in modo nuovo, attraverso la previsione di norme che devono disciplinare in maniera organica, secondo le linee di una moderna democrazia, i rapporti all'interno della pubblica amministrazione, al servizio della collettività e nell'interesse del sistema Paese. (*Diversi senatori si allontanano dall'Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Carrara, devo interromperla perché non vorrei che i colleghi avessero pensato che la votazione delle ore 18 alla Camera determini la sospensione dell'esame del provvedimento.

Procederemo nei nostri lavori perché alla Camera votano per primi i colleghi deputati. Quindi io ritengo che fino alle 19,15 possiamo proseguire tranquillamente i nostri lavori; questo per avere la possibilità di concludere l'esame del provvedimento.

Mi scusi, senatore Carrara, per l'interruzione, ma vedevo un'eccessiva dipartita di colleghi, per cui ho ritenuto opportuno fare tale precisazione.

CARRARA (*Misto-MTL*). Come negare, infatti, il valore innovativo al disposto secondo cui il conferimento dell'incarico al dirigente è legato all'oggetto ed agli obiettivi da conseguire? Con questo vengono inoltre opportunamente introdotti i principi della meritocrazia e della responsabilità nella pubblica amministrazione quali presupposti indispensabili per rinnovare il rapporto di fiducia con i cittadini.

Accertata l'utilità di altri provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge, quali il criterio della rotazione per gli incarichi meno importanti, il condizionare la rinnovabilità del contratto al conseguimento degli obiettivi prefissati, l'ampliamento dei contratti a tempo determinato ed altro ancora, questo provvedimento ha l'innegabile merito di farsi promotore di un'esigenza avvertita nella società italiana: avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini e al tempo stesso qualificare l'azione quotidiana attraverso la valorizzazione dei dirigenti e funzionari pubblici che operano costantemente con dedizione e professionalità.



Per questa ragione, aggiungendo il mio plauso per un'ulteriore iniziativa del Governo indirizzata, al pari di altre, verso l'opera di ammodernamento del sistema Paese, dalla quale non poteva essere esclusa la Pubblica amministrazione, rinnovo il mio voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire in relazione all'annuncio che lei ha dato pochi minuti fa.

Ho qualche dubbio, per la verità più di un dubbio, in merito al fatto che la sua interpretazione sia corretta. Alle 18, infatti, si aprirà una seduta congiunta di Camera e Senato ed appare formalmente del tutto improponibile che il Senato continui una sua seduta, avendo aperto una seduta congiunta nell'Aula della Camera dei deputati, tant'è che per correttezza formale lei in quel momento dovrebbe copresiedere alla Camera quella seduta congiunta.

Capisco che ciò rappresenti soltanto un fatto formale, ma la forma ha una sua sostanza pertanto la prego di rivedere la sua decisione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Petrini, per aver sollevato questo problema che anche in me ha suscitato dei dubbi. Per fortuna, tali dubbi sono stati sciolti da un collega del suo Gruppo, il presidente Mancino, che nel 1997 stabilì che le riunioni congiunte devono essere considerate quali semplici seggi elettorali (infatti il Presidente del Senato copresiede, il Presidente della Camera presiede). Pertanto, credo che i nostri lavori possano proseguire.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Molti errori non fanno una cosa giusta.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, io mi adeguo a miei predecessori di ben più ampi spessori politici.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, il Gruppo dei senatori dell'UDC esprime il proprio convinto voto favorevole al provvedimento in esame che dice una parola chiara e non equivoca in favore di un'amministrazione pubblica più protesa al benessere della collettività, attraverso l'efficacia della sua azione e l'effettiva rispondenza allo scopo per cui essa fu istituita nell'ordinamento italiano.

Nel chiedere l'autorizzazione ad allegare agli atti della seduta il testo integrale della dichiarazione di voto, signor Presidente, ribadiamo un voto favorevole auspicando che tale provvedimento sia sollecitamente approvato in ultima lettura dalla Camera dei deputati, affinché al più presto l'ordinamento giuridico ed amministrativo si arricchisca di una legge che certo comporterà notevoli conseguenze positive sul rapporto tra la cittadinanza e le strutture amministrative pubbliche. (*Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI*).

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, prendo atto della sua richiesta ed autorizzo la pubblicazione della sua dichiarazione di voto in allegato agli atti.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi abbiamo, credo in più di una occasione, esposto la nostra contrarietà e le nostre perplessità, alcune delle quali derivano direttamente anche dalle questioni di carattere costituzionale sollevate, cioè quelle relative agli articoli 95, 97 e 98 della Costituzione poiché ci preoccupava, più di tutto, il delicato rapporto politica-pubblica amministrazione, la quale ultima vediamo con questo provvedimento essere eccessivamente sottomessa al potere politico.

Crediamo che quella rigorosa separazione tra politica e amministrazione disegnata nella nostra Carta costituzionale, che ha anche segnato i limiti del processo riformatore che noi abbiamo vissuto con il precedente Governo, veda con questo provvedimento non soltanto una difficoltà di carattere costituzionale, come dicevo, ma anche un punto di ritorno indietro, una sorta di controriforma rispetto all'andamento della legislazione nel passato Governo.

Tale progetto di controriforma non mira tanto ad un'amministrazione minima, quanto piuttosto alla creazione di una amministrazione marginale, eccessivamente asservita al potere politico, con un'inversione di rotta rispetto ai riferimenti dei modelli burocratici ed amministrativi che si sono succeduti nelle scorse legislature.

Abbiamo evidenziato la nostra contrarietà, i nostri dubbi, i nostri sospetti, rispetto a quella che noi consideriamo una ripubblicizzazione degli incarichi dirigenziali.

Abbiamo anche sottolineato la nostra perplessità rispetto alla qualificazione e al valore dato ai contratti collettivi in relazione a questo provvedimento. Riteniamo che con alcune parti di questa normativa (che pure abbiamo tentato di modificare con la presentazione di emendamenti, ma anche qui purtroppo non c'è stato nulla da fare) abbiamo di fronte la soppressione di qualunque sostanza dell'autonomia professionale del dirigente.

Esprimiamo una forte perplessità anche rispetto alla tutela giurisdizionale che i dirigenti potranno avere con questo provvedimento di legge. Un esempio per tutti è la proposta, da parte nostra, di un articolo 17-*bis*, attraverso un emendamento all'articolo 7, che avrebbe risolto una larga fascia di problematiche della dirigenza, che in questi anni si è sottoposta ad un lavoro di supplenza rispetto ai gravi problemi della pubblica amministrazione. Oggi, anche con la bocciatura di quell'emendamento, ritorniamo ad una situazione di difficoltà.

Abbiamo più volte detto quanto la pubblica amministrazione abbia bisogno di certezza, di serenità, di autonomia. Credo che questi tre criteri importanti oggi vengano messi fortemente in discussione.

Per questi motivi, il Gruppo della Margherita voterà contro il provvedimento in questione. (*Applausi del senatore Mancino*).

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito è emersa una triplice concezione della pubblica amministrazione. Una l'ho sentita avanzare dal senatore Andreotti, nostalgico della vecchia abitudine della gerarchia, con carriere a scadenza naturale e normali passaggi. L'altra è la concezione, presente nella legge Bassanini, di distinguere in maniera netta e assoluta i due momenti. La terza vuole inserire elementi per riconoscere professionalità e competenza vera, perchè sappiamo benissimo che in tutta la pubblica amministrazione non abbiamo figure preparate come in Francia, Paese a cui il senatore Bassanini si è ispirato. Egli ha ideato un ordinamento della pubblica amministrazione partendo dal presupposto che la dirigenza sia formata come in Francia, il che invece non avviene ancora.

Non abbiamo alcuna remora e preoccupazione nell'intravedere in questa riforma una certa determinazione della parte politica nella scelta degli incarichi dirigenziali. A noi sembra assolutamente normale. Anche le leggi Bassanini, quando trattano dei funzionari e dei dirigenti, parlano di assegnazione di funzioni; quindi dobbiamo essere coscienti e convinti che le competenze rimangono comunque in capo agli organismi politici, che sono sottoposti ad elezioni, a votazioni e a conferme. Quindi, siamo tutti d'accordo sul fatto che le funzioni possono essere trasferite, ma che le competenze rimangano in capo al corpo politico, che deve assumere le decisioni, non ci impressiona più di tanto.

Mi pare che nel dibattito si sia giocato a non fidarsi, quasi che i politici non fossero affidabili, soprattutto quelli dell'altra parte. Allora diciamo di non avere questa preoccupazione, siamo disposti ad essere messi alla prova. Questo provvedimento consente di rifare le nomine, di dare incarichi e competenze e verificarli poi sul campo. Questa è una delle ragioni per le quali i due anni minimi del contratto privato sono stati ridotti ad uno. Partendo dal presupposto che si possa anche sbagliare nel dare gli

incarichi, non vogliamo perdere mezza legislatura per sapere se sostituire o no quel personale: lo faremo se i risultati non saranno conseguiti.

Sicuramente c'è la voglia di valutare con precisione e determinazione. La sfiducia sulla nostra capacità di valutazione nel confermare o meno i dirigenti la dobbiamo rimandare al mittente. Ovviamente voteremo a favore di questo provvedimento (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, la nostra dirigenza pubblica, come i colleghi sanno, è stata investita dal 1990 in poi da un complesso processo di riforma e tutto lasciava pensare che la nuova maggioranza, che si dice di cultura liberale e che ama valorizzare i modelli aziendalistici, avrebbe proseguito su questa strada, accelerando ed eliminando contraddizioni, ritardi, incertezze. Ci troviamo invece di fronte ad una legge che fa ben altro e che esprime una serie di scelte sulle quali il nostro dissenso è fermissimo.

Innanzitutto, la dirigenza era stata, come si dice con parola molto sommaria, privatizzata, cioè si erano introdotti nella disciplina della dirigenza modelli simili a quello dell'ordinamento della dirigenza delle imprese private, sia pur con inevitabili differenze e distinzioni. Questa legge fa un deciso passo indietro, tornando allo *status* pubblicistico del dirigente pubblico. Resta disciplinata da un contratto individuale soltanto una parte marginale del rapporto di lavoro, perché la preposizione all'incarico, gli obiettivi, le risorse, la posizione, la durata dell'incarico tornano ormai alla disciplina del provvedimento amministrativo dell'autorità. Bella scelta per una maggioranza che si dice liberale ed orientata all'utilizzo più largo di modelli privatistici, sull'esempio dei regimi anglosassoni!

In secondo luogo, la distinzione tra politica ed amministrazione meritava, come si è cercato di fare non senza incertezze negli anni passati, di essere raffinata in modo da rendere più evidente che l'autorità politica a qualunque livello risponde delle scelte politiche, dell'identificazione degli obiettivi, della fissazione dei traguardi, della definizione dei risultati da ottenere, dell'attribuzione delle risorse necessarie, mentre il dirigente amministrativo risponde, con una precisa responsabilità, della sua attività di direzione delle strutture amministrative, dimostrando sul piano delle *performance*, dei risultati la capacità di perseguire gli obiettivi indicati.

Qui però si torna indietro, si torna alla precarizzazione della dirigenza e alla sua sottoposizione alle logiche di parte e di partito: contano le tessere, non i risultati; conta la disponibilità a fare scelte di schieramento, se non addirittura di partito o di corrente e non la dimostrazione della capacità di saper migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi che l'amministrazione che si dirige rende ai cittadini.

Una serie di altre scelte di questa legge sono coerenti con tutto questo. Perché si sopprime il ruolo unico, che era lo strumento attraverso il

quale si consentiva alle amministrazioni di scegliere il personale più adatto agli incarichi che risultavano vacanti, senza i compartimenti stagni delle varie amministrazioni? Perché per l'accesso alla dirigenza si torna ai concorsi interni alle amministrazioni e per molta parte anche riservati ai quadri delle medesime amministrazioni, limitando così l'effettiva selettività del concorso a dirigente? Perché, violando l'impegno preso dal Governo non più tardi di due mesi fa con tutte le organizzazioni dei sindacati del pubblico impiego nel Protocollo d'intesa, si mette in discussione, anzi si elimina totalmente l'efficacia dei contratti in essere? Perché, pur di sottoporre ad una brutale spartizione e lottizzazione la dirigenza del pubblico impiego, si stabilisce che i contratti sono azzerati, sia quelli collettivi sia quelli individuali?

Che cosa varranno più i contratti in futuro se, sulla base di una decisione del «principe», questi contratti possono anche retroattivamente, anche nel corso della loro vigenza, essere azzerati? Che cosa resta a questo punto, signor Presidente? Restano aumenti contrattuali molto significativi che i dirigenti hanno avuto negli ultimi anni ma non più collegati ai risultati, alle prestazioni ed alle responsabilità, a questo punto, privi della loro capacità di incentivare la responsabilità, la professionalità e la produttività dei dirigenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, intervengo per esprimere il voto favorevole della Lega Padana al disegno di legge che tende ad eliminare, almeno per quanto possibile, dei freni all'attività amministrativa del Governo, cercando di instaurare un circolo virtuoso che dovrebbe portarci all'adeguamento ad altri Paesi più moderni che utilizzano il sistema dello *spoils system*.

Certo, leggendo questo disegno di legge, qualche perplessità ci è venuta, soprattutto vedendo la messe di emendamenti presentati, secondo il nostro parere, da una classe burocratica autoconservatrice ed autoreferenziale che ha utilizzato i suoi terminali legittimamente all'interno dell'Assemblea per garantirsi delle posizioni di lavoro, di promozione o la possibilità, comunque, di mantenere un potere cui non abbiamo mai dato il nostro assenso.

Questa logica non ci vede comunque consenzienti. Dobbiamo ammettere però che il Governo ha resistito – se possiamo utilizzare un gergo di moda ormai nella pubblica amministrazione ma anche nell'amministrazione della giustizia – a queste pressioni per cui il disegno di legge ci sembra, tutto sommato, equilibrato ed ad esso diamo il nostro parere favorevole. (*Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1052, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 179, 185, 273, 728 e 1011.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**(535) Deputati SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(503) EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 535, già approvato dalla Camera dei deputati, e 503.

Ricordo che nella seduta del 28 febbraio scorso l'Assemblea ha deliberato il rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503 e che successivamente la Conferenza dei Capigruppo ha nuovamente iscritto tali disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il corrente periodo.

I relatori, senatori Forlani e Pasinato, hanno chiesto di integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita. Ne hanno facoltà.

FORLANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo che viene oggi in discussione è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed esaminato dalle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato. Il disegno di legge n. 535, già approvato dalla Camera dei deputati, ed il disegno di legge n. 503, presentato dal senatore Eufemi ed altri, sono stati esaminati contestualmente e poi trasmessi all'esame dell'Assemblea, adottando il contenuto del disegno di legge n. 535, approvato dalla Camera dei deputati.

Esso prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, il cui obiettivo principale dovrà essere l'accertamento dei fatti riguardanti l'acquisto del 29 per cento della società telefonica Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia, fatto che avvenne nel momento in cui il regime della Federazione jugoslava – a quell'epoca guidato da Milosevic – stava potenziando gli armamenti della Federazione stessa e della Repubblica serba (facente parte, con il Montenegro, della Repubblica federale jugoslava) e si predispondeva agli interventi che hanno portato ai fatti inquietanti accaduti in Bosnia e in Kosovo.

L'operazione Telekom-Serbia, secondo quanto affermò lo stesso Governatore della Banca Centrale Jugoslava (NBJ), Mladijan Dinkic in

un'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica», aiutò in modo decisivo economicamente il regime di Milosevic che in quel momento era fortemente scosso.

Ricordiamo tutti le manifestazioni popolari che si tennero tra il 1996 e il 1997 successive agli Accordi di Dayton e alla fine della guerra con la Repubblica bosniaca e come tali manifestazioni sembravano in quel momento potenzialmente idonee a mettere seriamente in crisi il regime di Milosevic che invece durò ancora circa tre anni, fino all'ottobre del 2000, quando il dittatore lasciò il potere e vi fu l'avvento, a seguito di libere elezioni, dell'attuale fase politica, guidata dal presidente Kostunica e, per quanto riguarda la Serbia, dal primo ministro Djindjic.

Non vorrei collegare in modo eccessivamente vincolante e decisivo la vicenda politica della Federazione jugoslava e la guerra in Kosovo che è seguita alla questione che è strettamente oggetto della nostra attenzione. Appunto per questo, vorrei rilevare che, ai fini dell'attività di una Commissione d'inchiesta, non assume rilievo prevalente l'aspetto inerente all'opportunità politica della transazione tra il Governo italiano e quello serbo dell'epoca, attraverso le due società telefoniche.

A quei tempi la *leadership* di Milosevic era universalmente riconosciuta dalla comunità internazionale, preoccupata soprattutto della necessità di realizzare condizioni di pace nei Balcani e nel territorio della ex Jugoslavia, dopo anni di conflitti sanguinosi.

I sospetti in ordine alle responsabilità, all'origine della deflagrazione complessiva della Repubblica jugoslava erano già emersi e diffusi a carico di Milosevic – ma non solo a suo carico, anche a carico di altri *leader* delle ex Repubbliche federate di Jugoslavia – e tali sospetti erano ancora posti in secondo piano dalla comunità internazionale, erano ritenuti secondari rispetto all'esigenza di stabilire un dialogo con i *leader* delle nuove Repubbliche ai fini di ripristinare la pace e la sicurezza nella Regione.

Con la guerra del Kosovo, iniziata poi nella primavera del 1999, Milosevic divenne per la comunità internazionale quel paria internazionale che poi ha avuto il destino che conosciamo, il responsabile delle tensioni presenti nell'area, l'imputato da processare per crimini di guerra e contro l'umanità, il *leader* da rimuovere inevitabilmente dalle sue funzioni, l'interlocutore impossibile di qualsivoglia negoziato.

Questo avviene soprattutto a partire dal momento della guerra in Kosovo.

Ma allora, nel momento in cui fu conclusa l'operazione, qualsiasi atteggiamento ostile e discriminatorio da parte della comunità internazionale avrebbe precluso ogni possibilità di negoziato e di definizione positiva della crisi. Questo sul piano strettamente politico.

Sull'opportunità politica dell'operazione finanziaria (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) permangono comunque dubbi e riserve, ma il compito della predetta Commissione d'inchiesta deve ravvisarsi principalmente nel tentativo di affiancare, all'indagine della magistratura penale, un'azione di controllo parlamentare su fatti promossi o favoriti dal nostro Governo di allora.

È, quindi, un'operazione che si collega necessariamente alla sfera politica, cui comunque va attribuita una valenza politica. Tale è la funzione di questa Commissione, in considerazione della natura e del ruolo di questi organi e in coerenza a quello che è stato storicamente nel nostro Paese il ruolo delle Commissioni d'inchiesta. Nel momento in cui pendevano inchieste giudiziarie su determinati fatti che avevano avuto taluni soggetti come protagonisti o ai quali si sospettava che si potessero comunque collegare delle responsabilità del potere politico, all'inchiesta penale della magistratura si affiancava un'azione di controllo parlamentare, per chiarire le eventuali deviazioni che in merito a queste vicende si erano eventualmente, in ipotesi, verificate da parte del potere politico.

Ricordo altri casi per i quali nel passato il nostro Parlamento ha istituito delle Commissioni d'inchiesta: la Commissione Sindona, la Commissione P2, la Commissione d'inchiesta sulla gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia, la Commissione sul caso Moro.

Ecco, il compito di questa Commissione, in conformità con quanto accaduto in passato, sarà anche quello di verificare la trasparenza dell'operato del potere politico in ordine ad eventuali incongruenze dell'operazione finanziaria tra le due società telefoniche. Un'operazione rispetto alla quale, ad inquietanti rivelazioni della stampa si è aggiunta un'inchiesta della procura della Repubblica di Torino, che ipotizza i reati di falso in bilancio, corruzione e peculato.

Sempre a questo proposito, voglio aggiungere che la Commissione d'inchiesta avrà gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, sarà composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento. Alla Commissione non potrà essere opposto il segreto professionale e quello bancario.

In conclusione, quindi, proponiamo l'approvazione del disegno di legge n. 535 e il conseguente assorbimento, come dicevo prima, del disegno di legge n. 503.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pasinato.

PASINATO, relatore. Signor Presidente, svolgerò alcune brevissime considerazioni di sintesi dopo l'esposizione del collega Forlani, rimettendomi, com'è stato detto, alla relazione ampiamente documentata che è agli atti.

Riassumendo, arriva all'esame dell'Aula un testo che è lo stesso della Camera dei deputati: ciò ha anche una valenza politica, almeno così ritengo; il fatto che da noi si sia adottato lo stesso testo, un testo ben preciso, nel quale è stata proposta l'istituzione della Commissione d'inchiesta alla Camera dei deputati, significa sostanzialmente che le medesime argomentazioni sulla base delle quali si è concretizzato un accordo sono quelle che debbo richiamare. Esse sono, sostanzialmente, le seguenti: la ricerca



della verità su alcuni fatti precisi, specifici e non certamente un processo politico; non certamente un'indagine, delle verifiche e dei giudizi sulla politica estera del Governo dell'epoca. Questo appartiene ai giudizi politici e certamente non alle scelte da verificarsi con una Commissione di inchiesta.

Ciò è ampiamente documentato e riferito; in particolare, all'articolo 2, ultimo comma, del testo approvato dalla Camera, che viene portato al nostro esame questa sera, si evidenzia, appunto, che «tale relazione, nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo».

Quindi, si vanno a verificare fatti che, all'epoca in cui sono stati sollevati e portati all'esame dell'opinione pubblica, hanno suscitato parecchia inquietudine nel Parlamento e nell'opinione pubblica in generale. Si vuole verificare non tanto una scelta di politica industriale che riguardava la penetrazione all'Est di una società telefonica e di un sistema telefonico, ma il motivo per cui sostanzialmente la quota parte della società che era stata ceduta (circa il 49 per cento, se non ricordo male) dal Governo serbo dell'epoca (dalla Telekom-Serbia per la precisione, che in parte poi – circa il 20 per cento – è stata ceduta a suo tempo al Governo greco) sia stata valutata complessivamente 900 miliardi (naturalmente la parte che riguardava la valutazione della quota di pertinenza della Telecom italiana).

Uno dei primi elementi di dubbio e di perplessità (non so quale altro sostantivo utilizzare, anche se parlare di perplessità è poco), è dovuto al fatto che, a distanza esattamente di un anno, la quota di 900 miliardi nel bilancio della Telecom italiana viene ragguagliata a 400 miliardi, con una perdita di più di metà del valore complessivo.

Questo è uno degli argomenti principali. Vi è poi un altro elemento fondamentale, nel dipanarsi della questione, che ha sollevato molte perplessità: perché per un'azienda, la Telecom italiana, che all'epoca era pubblica, si è ricorso ad una procedura a dir poco inconsueta, nella quale il passaggio delle quote non è stato diretto, dalla Telekom-Serbia alla Telecom italiana, ma vi è stata una serie di meccanismi, tipo scatole cinesi, in cui praticamente, attraverso le *branch* di banca o attraverso altre società (non so come giudicare, sarà appunto l'inchiesta che lo verificherà), si è alla fine arrivati alla Telecom italiana con una perdita – ripeto – di circa 400 miliardi di lire.

Infine, sempre per sintetizzare solo alcuni argomenti, vorrei riferire di come in calce al contratto, nella parte terminale, come abbiamo saputo dalle notizie raccolte e documentate anche durante l'attività parlamentare della precedente legislatura, vi fossero tre allegati, tre pagine in cui praticamente buona parte delle informazioni è riportata completamente in bianco. Di solito, quando vi sono parti in bianco, nel senso che si cancellano alcune informazioni riguardanti la suddivisione di una quota del 3 per cento che è stata poi pagata da alcuni, evidentemente è perché non si vogliono far sapere determinate notizie.

In conclusione di questa breve puntualizzazione, sempre richiamando la relazione che è stata allegata, le motivazioni stanno a significare la ri-

cerca della verità: una verità che il popolo italiano, le istituzioni, il Parlamento attendono, nessun altro obiettivo. Una verità che è costata parecchio danaro e ha anche sollevato – come abbiamo ascoltato dal collega che ha svolto la relazione in precedenza – qualche dubbio nei confronti non tanto di alcune persone o di un Governo in modo preciso, ma di una coerenza complessiva rispetto ad un ragionamento di politica estera, fermo restando il non giudizio sull'impostazione. Quindi, un fatto di interesse pubblico, che riguarda non solo il Parlamento nel suo complesso, ma tutto il popolo italiano.

Vorrei fare una brevissima notazione a margine (mi pare sia la seconda volta che il provvedimento viene messo all'ordine del giorno; è stato già rinviato nella fase precedente) sulle perplessità sollevate in questa sede; perplessità – come qualcuno ha affermato – sulla possibile legittimità costituzionale di un testo riguardante la proroga della Commissione e la convocazione che sarebbe stata in capo ai Presidenti di Camera e Senato.

Ebbene, ritengo che sia perfettamente inutile entrare nell'argomento, in quanto la legittimità costituzionale del disegno di legge deve essere giudicata in questo momento dall'unico organo che ne ha la competenza, ossia la Commissione affari costituzionali, la quale – come del resto l'equivalente Commissione alla Camera – ha già dato ampiamente il proprio giudizio di legittimità.

Credo che noi possiamo, in tranquillità di coscienza, ma soprattutto con tranquillità giuridica, portare all'approvazione la proposta di istituzione di questa Commissione d'inchiesta sapendo che, oltre alle motivazioni di ordine politico e di ordine generale per la verifica degli elementi di cui parlavo prima, c'è sicuramente il supporto di legittimità costituzionale previsto.

Certo – e concludo – forse il testo avrebbe potuto, bisogna riconoscerlo, essere scritto meglio. Tuttavia non credo che il rinvio all'altro ramo del Parlamento in questo momento, solo per una sua migliore riscrittura, giustifichi il rallentamento ulteriore di una fase importantissima, la fase di verifica di un fatto che ha sconvolto l'opinione pubblica e gli operatori istituzionali. Penso che ciò, in questo momento, sia prioritario rispetto a qualsiasi opportunità di riscrittura di testo anche se possiamo concordare sul fatto che forse sarebbe stato opportuno – come dicevo prima – scriverlo meglio.

Queste sono, signor Presidente, in estrema sintesi le motivazioni. Per il resto ci rifacciamo non solamente alla relazione scritta, ma anche all'ampia, approfondita e credo anche esaustiva discussione svolta in sede di competenti Commissioni riunite.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, considero rilevante l'ammissione che è appena stata fatta dal secondo relatore di questo disegno di legge: il testo avrebbe potuto essere scritto meglio.

Sì, noi siamo convinti di questo e, tralasciando tutte le ragioni di opportunità politica che ci inducono a valutare con severità la proposta di una Commissione d'inchiesta in una materia così indeterminatamente definita, mentre si respingono richieste di accertamento della verità e di responsabilità in ordine a fatti gravi e recenti, come le vicende di Genova del 20 e 21 luglio, come le responsabilità e le ragioni della soppressione del servizio di scorta e di tutela per il professor Marco Biagi, si insiste per giungere presto alla definizione di un testo di legge in una materia che in modo così approssimativo è stata trattata e definita finora, come lo stesso relatore con onestà intellettuale riconosce.

Ed allora io voglio porre qui una questione sospensiva, sottolineando l'esigenza che si tenga conto anche delle osservazioni formulate, in una materia che è esclusivamente tecnica, dai nostri uffici, osservazioni delle quali non si è tenuto conto.

Considero necessario riflettere sul fatto che tutte le Commissioni di inchiesta istituite nella storia di una Repubblica e che hanno riguardato materie oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, oggetto cioè di processi penali, nascevano dalla comprovata insufficienza dello strumento del processo penale per raggiungere un accertamento tempestivo e compiuto di responsabilità.

Così è stato per la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, così è stato per la Commissione d'inchiesta sul caso Moro, così è stato per la Commissione d'inchiesta sulla P2, così è stato per la Commissione d'inchiesta sulle cause che avevano impedito ed impedivano l'accertamento della verità per il terrorismo delle stragi. In questo caso noi non abbiamo una comprovata insufficienza dell'accertamento giudiziario, che peraltro, come i relatori hanno correttamente sottolineato, è in corso.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, pongo una questione sospensiva. Chiedo, cioè, che si dia la possibilità alle Commissioni di trattare nuovamente ed in modo più approfondito una proposta che non definisce l'oggetto, né definisce i possibili responsabili dei comportamenti che vengono portati al centro di un'attività d'inchiesta, in base a questo disegno di legge.

Trattandosi di una decisione rilevante, prima di votare la questione sospensiva, chiedo che venga verificato il numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, trattandosi di una questione sospensiva, dovrebbe indicare la durata della sospensione da lei richiesta.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Credo sia necessario almeno un mese.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore Massimo Brutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Dai banchi dell'opposizione vengono indicate luci accese nei banchi della maggioranza a cui non corrispondono senatori presenti).*

Onorevoli colleghi, stiamo accertando la regolarità della votazione.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Presidente, è pieno di luci accese a cui non corrispondono senatori presenti!

PAGANO (*DS-U*). Presidente, dietro il senatore Forlani!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Dovremo pertanto rivederci fra venti minuti. (*Commenti*).

Ad informazione dei colleghi che forse non erano presenti in Aula, ho già comunicato che i nostri lavori si concluderanno alle ore 19,15.

A tale riguardo, è stata sollevata, e già affrontata e risolta, una questione regolamentare.

I nostri lavori, quindi, onorevoli colleghi (sempre che vi sia il numero legale), si concluderanno alle ore 19,15.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,28, è ripresa alle ore 18,49).*

### Presidenza del vice presidente SALVI

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale, presentata dal senatore Brutti.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,10).*

Riprendiamo la seduta.

Sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto (1268) (*Relazione orale*).

2. Deputati SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 (1218).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – (*Relazione orale*).

*La seduta è tolta (ore 19,11).*

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)**

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta n. 160**

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonchè la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al

provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di



tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali»;

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246»;

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello

stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). – 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Accesso alla qualifica di dirigente*). – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento

sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,».

#### EMENDAMENTO 3.1520 E SEGUENTI

##### **3.1520** (già 7.223)

BATTISTI

##### **Improcedibile**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La contrattazione del personale avente le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione avviene nell'ambito della contrattazione della dirigenza come disciplinata dalla legge n. 29 del 1993. L'eventuale maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

---

##### **3.139**

GIARETTA, BATTISTI

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.91**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

**Id. em. 3.139***Sopprimere il comma 7.*  

---

**3.29**

FALCIER

**Improcedibile***Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

---

**3.140**

BATTISTI

**Improcedibile***Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

---

**3.141**

CUTRUFO

**Improcedibile***Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

---

**3.43**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

---

**3.300**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In caso di valutazione dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, al dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, si applica il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo».

---

**3.301**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:*

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le garanzie previste dai contratti in vigore».

---

**3.1001** (testo 3)

IL RELATORE

**V. testo 5**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dirigenziale di livello generale», inserire le seguenti: «e, fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, nei confronti dei Direttori Generali degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura».*

---

**3.1001** (testo 5)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 7 premettere le seguenti parole: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili» e dopo le parole: «di livello generale», inserire le seguenti: «e a quelli di Direttore Generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura».*

---

**3.2**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: «Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico».*

---

**3.600** (testo 2)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente arti-*



colo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1».

---

**3.142**

TAROLLI, TUNIS

**Precluso**

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro centottanta giorni».*

---

**3.143**

TAROLLI, TUNIS

**Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge».*

---

**3.37**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge».*

---

**3.55**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non superiore ad un anno».*

---

**3.92**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

**3.145**

BATTISTI

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

«*b-bis*) all'articolo 42, comma 3, dopo la parola: "personale" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione dell'area dirigenziale";

*b-ter*) il comma 9 dell'articolo 42 è soppresso;

*b-quater*) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, le parole: "o nell'area" sono soppresse;

*b-quinqies*) all'articolo 43, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola il solo dato associativo"».

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 4.

**Approvato**

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale)*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

## EMENDAMENTI

**4.1**

CHIRILLI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», inserire le seguenti: «ancorché appartenenti a comparti diversi da quello per il quale il concorso è stato bandito».*

---

**4.2**

DENTAMARO

**Improcedibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Tutti coloro i quali sono in possesso di laurea, che per più di cinque anni hanno svolto funzioni dirigenziali per qualsiasi Amministrazione dello Stato sono posti, anche in soprannumero, nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia nei Dicasteri di appartenenza».

---

**4.3**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posizioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità».

---

**4.100**

TAROLLI, TUNIS

**Improcedibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posi-

zioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità».

---

#### **4.4**

OGNIBENE

#### **Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 sono fatti salvi i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4**

#### **4.0.100**

CASTELLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al personale dirigente è consentita la permanenza in servizio fino al 70° anno di età. Il personale dirigente, che ha raggiunto il limite massimo di età secondo la vigente normativa, in servizio al 31 marzo 2002, permane in servizio, a domanda, con rinnovo del contratto individuale».

---

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato con un emendamento**

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

## EMENDAMENTI

**5.1000**

MULAS, MAGNALBÒ

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - *(Personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* – 1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale della IX qualifica funzionale – funzionario capo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Al personale della IX qualifica funzionale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico e economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'ar-

articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dei destinatari dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti».

---

## 5.8

BASILE

### **Improcedibile**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

---

## 5.17

MAGNALBÒ

### **Improcedibile**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

---

**5.101**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Improcedibile***Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

---

**5.100**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO, D'ANDREA

**Improcedibile***I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, ai soli fini giuridici, in area separata della dirigenza. Tale personale mantiene le retribuzioni in essere e il relativo trattamento accessorio.

2. L'inquadramento definitivo nella seconda fascia dirigenziale, anche ai fini economici, avviene in caso di affidamento di incarichi specifici e relativi contratti individuali da parte delle amministrazioni interessate, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia».

---

**5.7**

BASILE

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

---

**5.106**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione».

---

**5.104**

GUBERT, GABURRO, IERVOLINO, EUFEMI

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "Il personale delle amministrazioni pubbliche che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti all'ex carica direttiva transita nella qualifica di dirigente"».

---

**5.18 (testo 2)**

VALDITARA, MAGNALBÒ

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di uno o più concorsi riservati per titoli di servizio e professionali, da indire all'inizio di ciascun anno nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di ciascuna Amministrazione. Resta salva, qualora, in rapporto a talune Amministrazioni non sia raggiunto, al fine dei relativi inquadramenti, il limite sopra indicato, la necessità di utilizzare adeguate misure di compensazione e/o di mobilità secondo la normativa vigente, in modo da realizzare una generale coerenza con il dato ponderale in questione».

---



**5.107**

BASILE

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale dell'ex ruolo ad esaurimento e che abbia prestato non meno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione».

---

**5.108**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Improcedibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale dell'ex ruolo ad esaurimento e che abbia prestato non meno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione».

---

**5.34**

FASOLINO, D'IPPOLITO

**Improcedibile**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili»; *dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti:* «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; *dopo le parole:* «è inquadrato», *inserire le seguenti:* «anche in soprannumero».

---

**5.109**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei limiti» fino a: «amministrazione,» con le seguenti parole: «Nei limiti e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo,».*

---

**5.5 (testo 2)**

MONTINO

**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei limiti» a: «amministrazione» con le seguenti: «Nei limiti dei posti che si renderanno vacanti e comunque con un minimo del 90 per cento nell'ambito dei ruoli di ciascuna amministrazione».*

---

**5.36**

D'IPPOLITO

**Improcedibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; dopo le parole: «è inquadrato», inserire le seguenti: «anche in soprannumero».*

---

**5.110**

MAGNALBÒ

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le parole: «ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266, con venticinque anni di servizio nella carriera direttiva, di cui dieci con l'incarico della reggenza degli Uffici».*

---

**5.22**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «nonché quello di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 482, che abbia svolto, per cinque anni, analoghe funzioni».*

---

**5.4**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le parole «nonché il personale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, in possesso di laurea ed immesso nelle relative funzioni da almeno 5 anni.*

---

**5.11**

PASTORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, dopo la parola: «professionali» inserire le seguenti: «da espletarsi entro novanta giorni».*

---

**5.11 (testo 2)**

PASTORE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo la parola: «professionali» inserire le seguenti: «da espletarsi entro centottanta giorni».*

---

**5.21**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque inquadrato in soprannumero nei ruoli della seconda fascia dirigenziale di ciascuna amministrazione il predetto personale in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per carenza di personale dirigenziale, funzioni di direzione di uffici dirigenziali, con incarico*

formale e per almeno due anni o almeno tre anni nell'ultimo quinquennio».

---

**5.111**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il suddetto personale che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione ad esaurimento e di Ispettore generale e che abbia prestato per non meno di 23 anni effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva, transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna Amministrazione».*

---

**5.19**

MAGNALBÒ, VALDITARA

**Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il personale laureato ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio da dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, se incluso in graduatoria di concorso a dirigente pubblicata negli ultimi cinque anni, o previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei ruoli di ciascuna amministrazione».

---

**5.32**

FASOLINO, D'IPPOLITO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero».

---

**5.33**

Izzo

**Improcedibile***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonché il personale della *ex* nona qualifica funzionale con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

---

**5.35**

Izzo

**Improcedibile***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

---

**5.3**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis Al personale di cui al comma 1 appartenente agli Enti del parastato viene esteso il beneficio del riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia all'atto del pensionamento, analogamente a quanto previsto per i dipendenti dello Stato».

---

**5.6**

MONTINO

**Respinto***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1 saranno contenuti in apposita direttiva ministeriale».

---

**5.29**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

**Respinto***Sopprimere il comma 2.***5.113**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Id. em. 5.29***Sopprimere il comma 2.***5.114**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Improcedibile***Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

---

**5.23**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «si applica», inserire le seguenti: «altresì al personale ivi comandato o distaccato e».*

---

**5.12**

PASTORE

**Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti pubblici e le agenzie, si può prescindere dal suddetto limite temporale».*

---

**5.27**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.bis. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale delle Amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo che riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di Divisione e di Ispettore generale nonché le qualifiche equiparate e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla *ex* carriera direttiva transita nella qualifica di dirigenza"».

---

**5.28**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le norme procedurali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**5.116**

D'ANDREA

**Id. em. 5.28**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le norme procedurali di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G5.100**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Ritirato**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;  
considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa  
normativa;

valutata la opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti  
ruoli ad esaurimento dello Stato e del Parastato (ex articolo 69 comma  
3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza  
senza oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza,

impegna il Governo:

a provvedere, con i mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi  
possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica  
del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 30  
marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle ammi-  
nistrazioni interessate.

---

## ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 6.

**Approvato***(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati,



commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### 6.6

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o successivamente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, entro 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

2. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Assemblee o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse previsioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri».

---

**6.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle nomine per le quali è prevista dalla normativa vigente l'intesa tra lo Stato e uno degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione».*

---

**6.3**

VILLONE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 6.3**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «ad eccezione degli organi di vertice per la cui nomina è richiesta l'intesa delle regioni o delle province autonome».*

---

## ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 7.

**Approvato con emendamenti**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).* – 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

3. All'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti».

4. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi, è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)».

5. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'Enea, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

## EMENDAMENTI

### **7.2500** (testo 2)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Nel comma 1, nell'articolo 23-bis, capoverso 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magi-*

strati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti».

---

**7.68**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la parola: «dipomatica» e le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili».*

---

**7.33**

VILLONE, BASSANINI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato».*

---

**7.200**

GUBERT, GABURRO, IERVOLINO

**Precluso**

*Al comma 1, all'articolo 23-bis ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «gli avvocati e procuratori dello Stato» inserire le parole seguenti: «i professori e i ricercatori universitari di ruolo» di conseguenza al comma 3, dopo le parole: «procuratori dello Stato» inserire le parole seguenti: «i professori e i ricercatori universitari di ruolo».*

---

**7.13**

GIULIANO, IZZO

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «gli avvocati e procuratori dello Stato», inserire le seguenti: «nonché gli avvocati delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

---

**7.34**

VILLONE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.*

---

**7.69**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 7.34**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.*

---

**7.98**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sette».*

---

**7.96**

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 10.*

---

**7.201**

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

**Approvato**

*Al comma 1, all'articolo 23-bis ivi richiamato, comma 10, sopprimere le parole: «gli enti, ovvero», e le parole: «pubblici o».*

---

**7.74**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

**Improcedibile**

*Al comma 1, dopo il capoverso «art. 23-bis», aggiungere i seguenti:*

«Art. 23-ter. – 1. È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento a domanda per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze.

Art. 23-quater. – 1. È soppressa la commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 23-quinquies. – 1. I funzionari della carriera prefettizia che prima della riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati, dal primo gennaio 2002, nella vice dirigenza. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio presso ciascun ufficio territoriale del Governo. Dei posti che si renderanno vacanti il 40 per cento è riservato ai funzionari di polizia entrati per concorso per laureati che, su domanda intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 20 per cento per il transito dei funzionari, su domanda, assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di Governo ed il rimanente 40 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati».

---

**7.63**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «, in deroga a ogni disposizione normativa».*

---

**7.11**

MONTI

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «equiparati ai dirigenti statali».*

---



**7.202**

EUFEMI, BOREA, SODANO Calogero, IERVOLINO

**Approvato**

*Al comma 2, al comma 4-bis ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: «ricollocato», con la parola: «collocato».*

---

**7.3000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.2600**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a tale fine sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, agli esperti previsti dal medesimo articolo 102 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**7.93**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.29/1**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*All'emendamento 7.29, «Art. 17-bis», al punto 5, dopo le parole: «Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3», aggiungere le seguenti: «e al personale ex nona qualifica funzionale che svolge funzioni dirigenziali».*

---

**7.29**

FALCIER

**Improcedibile**

*Al comma 4, sostituire il capoverso «Art. 17-bis» con il seguente:*

«Art. 17-bis. - (Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni). 1. - Sono costituite le aree contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti».

**7.71**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Al comma 4, sostituire il capoverso «Art. 17-bis» con il seguente:*

«Art. 17-bis. - (Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni). - 1. Sono costituite le aree

contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti».

## 7.204

CUTRUFO

### Improcedibile

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni*). - 1. Sono costituite le aree contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, che non rivestano qualifica dirigenziale.

tifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti"».

---

## 7.205

BATTISTI

### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni*). – 1. Sono costituite le aree contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti"».

---

## 7.206

PEDRIZZI

### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento ovvero il personale che pur non essendo in possesso di diploma di laurea, abbia maturato dieci anni di anzianità nelle medesime posizioni e che, sia l'uno che l'altro, abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti desumibili da provvedimenti formali della amministrazione di appartenenza. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17"».

---

**7.30**

MORRA

**Improcedibile**

*Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17».

---

**7.40** (testo 2)

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dopo l'articolo 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). – 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, e di altri comparti equivalenti del pubblico impiego, ad esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Città metropolitane, è istituita l'area della vicedirigenza nella quale è inquadrato, nella qualifica di vicedirigente, secondo un ordine di priorità, il personale laureato appartenente all'area C, nonché il personale laureato che si trova, all'entrata in vigore della presente legge, in posizione apicale, nell'area immediatamente precedente alla dirigenza, con almeno quattro anni di servizio nella stessa, dei rispettivi comparti e categorie equiparate.

In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare parte delle competenze di cui all'articolo 17».

---

**7.1000**

RUVOLO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:*

«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La contrattazione collettiva di comparto delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, regola l'area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato e, in sede di prima applicazione, quello in possesso del diploma di scuola media superiore titolare di posizione organizzativa di cui al corrispondente CCNL delle amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle posizioni equivalenti a C2 e C3 del comparto ministeri e che abbia maturato complessivamente l'anzianità di cui al comma 1. L'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.500**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3 che abbiano maturato rispettivamente e complessivamente dodici, otto e quattro anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C1, C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27».

---

**7.67**

TURRONI

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3



del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27».

---

**7.207**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

**Respinto**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis, ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «del comparto Ministeri» con le parole: «dei comparti del pubblico impiego».*

---

**7.208**

TAROLLI, TUNIS

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis, ivi richiamato, comma 1, le parole: «alle posizioni C2 e C3» sono sostituite con: «all'area C», le parole: «qualifiche VIII e IX» sono sostituite con le seguenti: «qualifiche VII, VIII e IX».*

---

**7.44**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «alle posizioni C2 e C3» con le parole: «all'area C».*

---

**7.209**

MARANO

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis, ivi richiamato, al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «personale laureato appartenente alle posizioni», inserire la seguente: «C1».*

---

**7.8**

PROVERA, MONTI

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «C2 e C3» con le parole: «C1, C2 e C3».*

---

**7.210**

BATTISTI, PETRINI

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis, ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «C2 e C3» aggiungere le seguenti: «del comparto Ministeri, oltre a quello della posizione C1 per il quale l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».*

---

**7.7**

PROVERA, MONTI

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «qualifiche VIII e IX» con le parole: «qualifiche VII con laurea, VIII, e IX».*

---

**7.211**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «qualifiche», aggiungere la seguente parola: «VII».*

---

**7.212**

BATTISTI, PETRINI

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «precedente ordinamento» aggiungere le seguenti: «o, nella settima qualifica per le unità per le quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».*

---

**7.62**

BRIGNONE

**Respinto**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**7.70**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.214**

CURTO

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si estende», inserire le seguenti: «al personale laureato proveniente dalla ex carriera direttiva, assunta con ordinamento speciale, nonché».*

---

**7.88**

D'IPPOLITO

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «non laureato» fino a «carriera direttiva» con le seguenti: «non laureato appartenente alla VIII qualifica funzionale che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbia maturato non meno di 25 anni di anzianità nell'ex carriera direttiva».*

---

**7.87**

OGNIBENE

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole «al personale non laureato», inserire le seguenti: «che sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica mediante speci-*

fici corsi di riqualificazione e non appena avrà maturato i cinque anni di anzianità nella qualifica entro il 31/12/2006 e».

---

**7.215**

KOFER, THALER AUSSERHOFER

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis, ivi richiamato, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «vincitore di procedure concorsuali», inserire le seguenti: «o per esami».*

---

**7.801**

FASOLINO, IZZO, GIRFATTI, GIULIANO

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale».*

---

**7.800**

BOSCETTO

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alla fine del secondo periodo sopprimere le parole: «per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale».*

---

**7.2001**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 4, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «o».*

---

**7.216**

BOSCETTO

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale», inserire le seguenti: «ovvero sia inquadrato nell'ex IX livello dal 1° gennaio 1987».*

---

**7.2**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed equiparate».*

---

**7.217**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ex carriera direttiva anche speciale», aggiungere le seguenti: «ed equiparate».*

---

**7.48**

DEMASI, MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano stati inquadrati nella predetta carriera ope legis».*

---

**7.4**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sia titolare, alla data del 1° gennaio 2002, di posizione organizzativa di cui al CCNL dell'amministrazione di appartenenza».*

---

**7.218**

IERVOLINO

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogamente, le regioni, per quanto di competenza ad esse riconosciute, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono legiferare in materia, consentendo tra l'altro agli appartenenti alla fascia apicale della carriera direttiva – con almeno cinque anni di anzianità in detta posizione – e con almeno quindici anni di anzianità di servizio nei ruoli della pubblica amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, di accedere ai ruoli della vice dirigenza».*

---

**7.219**

TAROLLI, TUNIS

**Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, comma 2, le parole: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3», vengono sostituite dalle seguenti: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni dell'area C».*

---

**7.9**

PROVERA, MONTI

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole «C2 e C3» con le seguenti: «C1 con laurea, C2 e C3».*

---

**7.2000** (testo 4)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 4, sopprimere il capoverso 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi».

---

**7.59**

VISERTA, COSTANTINI

**Precluso**

*Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare dal periodo contrattuale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La retribuzione dei vice dirigenti sarà pari al 90% della retribuzione tabellare dei dirigenti di seconda fascia. La dotazione organica della qualifica predirigenziale è stabilita in misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata di una percentuale non inferiore al 50 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «nonché il personale ex IX livello del precedente ordinamento dei ministeri e delle altre amministrazioni».*

---

**7.221**

TAROLLI, TUNIS

**Precluso**

*Al comma 4, all'articolo 17-bis ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La contrattazione collettiva provvede a disciplinare l'area sulla base di un atto di indirizzo del Ministro della Funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2002. In sede di contrattazione potranno essere stabilite disposizioni integrative in materia di accesso all'area della vicedirigenza che incentivino il ricorso a strumenti di formazione e verifica professionale».

---

**7.66**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Precluso**

*Al comma 4, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi precedenti».*

---

**7.64**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso, nella rubrica dell'articolo 17-bis dopo la parola «Vicedirigenza», aggiungere le seguenti parole: «e specifiche tipologie professionali della dirigenza».*

---

**7.109**

MAFFIOLI, SODANO Calogero, EUFEMI, MONTI, VALDITARA, BATTAGLIA, BASILE, MAGNALBÒ, BOSCATTO

**Improcedibile**

*Al comma 4, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 17-ter. – 1. Gli ispettori, i direttori, nonché il personale attualmente inquadrato in posizione economica C5, ex 9a qualifica funzionale e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e direttori di divisione sono inquadrati in soprannumero nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'art. 17-ter inserito ai sensi del comma 3 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.222**

BASILE

**Improcedibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-ter. – Gli ispettori e direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio



1987 n. 266, in servizio da almeno venticinque anni nella ex-carriera direttiva, incaricato della reggenza di Uffici per almeno dieci anni, ed idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblicata negli ultimi cinque anni, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile".

4-ter. L'articolo 17-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dal comma 4, si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.94**

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**7.6**

MONTINO

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I funzionari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ricompresi nell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, costituiscono – senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate – assieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

---

**7.90**

NOVI, LAURO

**Improcedibile**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «I professionisti degli enti pubblici», fino alla fine del comma, con le seguenti: «I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto. In deroga ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».*

---

**7.65**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «I professionisti» fino a: «costituiscono» con le seguenti: «Le specifiche tipologie professionali della dirigenza, i professionisti e i medici degli enti pubblici non economici e i ricercatori e tecnologi della ricerca, costituiscono con il primo rinnovo contrattuale stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**7.224**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Al comma 5, dopo le parole: «alla X qualifica funzionale», aggiungere le seguenti: «e le qualifiche equiparate dal comparto ministeri».*

---

**7.91**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 5, dopo le parole: «alla X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i funzionari di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.».*

---

**7.225**

PETRINI, BATTISTI, DENTAMARO

**Improcedibile**

*Al comma 5 dopo le parole: «qualifica funzionale,» aggiungere le seguenti: «e i funzionari di cui all'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989, già ricompresi nell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**7.84**

IL RELATORE

**Improcedibile**

*Al comma 5, dopo le parole: «X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici».*

---

**7.35**

VILLONE

**Improcedibile**

*Al comma 5, dopo le parole: «X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici».*

---

**7.2700**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Dalla disposizione di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**7.203**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "I professionisti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che svolgono mansioni che richiedono oltre alla laurea l'iscrizione ad albi professionali, sono inquadrati nell'area dirigenziale"».

---

**7.14**

GIULIANO, IZZO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "I professionisti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, assunti per lo svolgimento di mansioni che richiedono oltre alla laurea l'iscrizione ad albi professionali, sono inquadrati nell'area dirigenziale"».

---

**7.226** (testo 2)

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "sono stabilite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "come individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, che siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento nell'area della vicedirigenza, sono stabilite apposite distinte discipline"».

---

**7.85**

IZZO, GIRFATTI, GIULIANO, FASOLINO, LAURO

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quinto periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I professionisti degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 29 del 1993, inquadrati con profilo professionale relativo allo svolgimento di mansioni che richiedono, in aggiunta alla laurea, l'iscrizione ad albi, costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni"».

---

**7.228**

MAGNALBÒ

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al secondo comma, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo Comparto.

In deroga ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».

---

**7.227**

MAGNALBÒ

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al secondo comma, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto».

---

**7.36**

VILLONE

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Non si applicano all'ENEA le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**7.89**

IZZO

**Improcedibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"4. Il personale amministrativo di ruolo dipendente dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D - livello DS) o di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del quadriennio 1998-2001, in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei suddetti profili professionali e corrispondenti alle precedenti denominazioni di collaboratore amministrativo coordinatore e di collaboratore amministrativo, è inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente amministrativo di cui al presente articolo.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui al comma 4-bis del presente articolo verrà corrisposto il trattamento

economico stabilito per la Dirigenza Amministrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2002-2005"».

---

**7.229**

BUCCIERO

**Improcedibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - *(Norme di adeguamento degli enti pubblici non economici).* – 1. I coordinatori generali, i coordinatori centrali ed i coordinatori regionali dell'Area professionale tecnico-edilizia degli enti pubblici non economici previdenziali, in possesso della laurea in ingegneria od architettura e di incarico di coordinamento formalmente conferito alla data del 1° giugno 2000 a seguito di selezione concorsuale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza con le medesime qualifiche previste in ciascun ente, rispettivamente, per i dirigenti di struttura centrale complessa, per i dirigenti preposti ad uffici centrali e per i dirigenti preposti ad uffici regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, gli enti pubblici non economici previdenziali modificano i rispettivi regolamenti di organizzazione procedendo a riservare nei propri funzionigramma un numero di posti-funzione dirigenziali pari al contingente previsto in organico per i coordinatori generali, centrali e regionali da reinquadrare, come previsto al comma 1 ed a sopprimere un equivalente contingente nell'organico dei professionisti dell'Area tecnico-edilizia già inquadrati nella ex 10 qualifica funzionale.

3. L'inquadramento di cui al comma 1 si applica in ciascun Ente rendendo indisponibile un numero di posizioni di funzione dirigenziale equivalente al contingente di professionisti da reinquadrare, tenendo conto prioristicamente dei posti vacanti già esistenti presso ciascun Ente ai fini della compensazione sul piano finanziario.

4. Il possesso del requisito dell'anzianità di dieci anni nel ruolo professionale tecnico-edilizio costituisce titolo equipollente di ammissibilità ai pubblici concorsi per la copertura dei posti-funzioni dirigenziali di cui al comma 1, resisi vacanti"».

---

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 8  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

**Approvato**

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «o di fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

**8.0.100**

GUBERT, CONSOLO, EUFEMI, CICCANTI, BRIGNONE, MAGRI, IERVOLINO,  
MONCADA, TAROLLI, MELELEO, DATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica)*

1. Il comma 39 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, si interpreta autenticamente nel senso che l'estensione ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le precisazioni interpretative contenute nel comma 38 del medesimo articolo 22».

---

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

**Approvato**

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi  
e attività internazionali)*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;



d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

Art. 10.

**Approvato. Cfr. 7.2000 (testo 4)**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 3, comma 5, lettera a), 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. La contrattazione collettiva provvede alla disciplina attuativa delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7, le quali si applicano a

decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### 10.3

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 10.100

IERVOLINO

#### **Improcedibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «tramite procedura concorsuale», aggiungere le seguenti: «o per effetto di specifiche disposizioni di legge e prevedendo la collocazione nella prima fascia dei ruoli delle singole amministrazioni dei dirigenti superiori con almeno otto anni di servizio di anzianità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nella qualifica conseguita presso qualsiasi amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo».*

---

### 10.101

MUGNAI, VALDITARA

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 7.2000 (testo 4)**

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 10.102

MUGNAI, VALDITARA

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 7.2000 (testo 4)**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e 4».*

---

**10.103**

MUGNAI, VALDITARA

**Precluso dall'approvazione dell'em. 7.2000 (testo 4)**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «successivo a quello».*

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato***(Norma finale)*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

**EMENDAMENTO****11.1**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

**Non posto in votazione (\*)***Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

---



Allegato B**Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Eufemi  
sui disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273, 728, 1011**

Il Gruppo dei senatori dell'UDC esprime il proprio convinto voto favorevole al provvedimento in esame, che dice una parola chiara e non equivoca in favore di un'Amministrazione pubblica più protesa al benessere della collettività, attraverso l'efficacia della sua azione e l'effettiva rispondenza allo scopo per cui essa fu istituita nell'ordinamento italiano.

Il testo approvato rende finalmente giustizia alla necessità di valorizzare la competenza professionale dei funzionari pubblici non ancora dirigenti, attraverso l'istituzione della vicedirigenza. L'applicazione concreta del nuovo istituto normativo certamente debellerà le ancora riscontrabili situazioni ingiustificate di privilegio e di dequalificazione professionale – causa primaria di inefficienze spesso gravi – nell'Amministrazione pubblica, contro le quali giustamente il progetto di legge (complessivamente considerato) è proteso ad intervenire.

Nell'Amministrazione pubblica, l'istituto della vicedirigenza costituisce una misura ordinamentale indispensabile ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e realizza il conseguente coordinamento normativo con la disciplina dettata dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; sulla base di tale salda convinzione, come gruppo UDC avevamo già presentato sul tema, in entrambi i rami del Parlamento, vari progetti di legge in questa ed in precedenti legislature. La nuova previsione di rango legislativo scongiura inoltre il rischio di un'ulteriore impossibilità applicativa – come, invece, avvenuto in passato – delle già pure esistenti norme sulla vicedirigenza, ossia delle «norme Bassanini» che avevano previsto una distinta disciplina per le categorie di personale di più elevata professionalità nell'ambito della contrattazione destinata ai dipendenti non appartenenti all'area dirigenziale.

L'elevato profilo culturale dei lavoratori interessati (laurea, specializzazioni successive nonché, in situazioni specifiche, abilitazioni *post lauream* ed iscrizioni ad albi od ordini o collegi professionali, dottorati di ricerca), il regolare superamento di concorsi pubblici richiedenti quei titoli culturali per l'ingresso nelle varie amministrazioni pubbliche, la rilevanza intrinseca del lavoro istituzionale di tali funzionari che si concretizza nella direzione d'importanti uffici e nella diretta collaborazione alla gestione degli uffici dirigenziali più importanti, abilita questi lavoratori pubblici alla previsione d'un loro *status* specifico, finalmente in linea con l'esigenza di colmare in qualche modo le distanze con l'organizzazione amministrativa degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea.

Quanto alle previsioni del nuovo progetto in votazione sulla dirigenza, il gruppo parlamentare UDC, nel condividere l'impostazione del te-

sto medesimo, considera che lo *spoils system* ivi previsto, lungi dal prestarsi a comportamenti arbitrari, garantisce nelle scelte amministrative la trasparente tutela della razionalità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità dell'azione amministrativa, con riguardo primario e fondamentale alle supreme esigenze della collettività. Il sistema progettato dall'attuale Governo, condiviso dalla maggioranza anche con riferimento a pregressi contributi progettuali d'iniziativa parlamentare, appare idoneo a sconfiggere nelle nomine dirigenziali quel clientelismo, che ha avuto il massimo fulgore nella pletora di nomine a dirigente generale avvenute nell'ultimo scorcio della precedente legislatura ed imposte alla collettività con effetti ancor oggi negativi: la vicenda di queste nomine, troppe delle quali essenzialmente fondate sulla fiducia personale d'esponenti partitici allora al Governo ed attualmente congelate in forza d'un complesso meccanismo normativo, da un lato hanno impedito a personale qualificatissimo di vedere giustamente riconosciuto il proprio merito professionale, dall'altro lato hanno consentito ingiustamente a talune persone d'accedere ad incarichi di dirigente generale senza gli idonei requisiti culturali e professionali.

Il Gruppo UDC, ribadendo il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame, auspica infine che esso sia sollecitamente approvato in ultima lettura dalla Camera dei Deputati, affinché al più presto l'ordinamento giuridico ed amministrativo italiano s'arricchisca di una legge che certo comporterà notevoli conseguenze positive sul rapporto tra la cittadinanza e le strutture amministrative pubbliche.

Sen. EUFEMI

**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1052. Emendamento 5.22, Turrone e altri	161	142	001	004	137	072	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 1052. Emendamenti 5.28 e 5.116, Battisti e altri; D'Andrea	157	143	002	003	138	072	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGNELLI GIOVANNI	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C
AGONI SERGIO	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C
BALBONI ALBERTO	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M
BARATELLA FABIO		R
BARELLI PAOLO	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	R	R
BERGAMO UGO	C	C
BETTA MAURO	M	M
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C
BIANCONI LAURA	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C
BOREA LEONZIO	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M
BRUNALE GIOVANNI	R	R
BRUTTI MASSIMO	M	M
BUCCIERO ETTORE	C	C
BUDIN MILOS	R	
CALDEROLI ROBERTO	P	P



Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
CALLEGARO LUCIANO	C	C		
CAMBER GIULIO	C	C		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C		
CARRARA VALERIO	C	C		
CARUSO ANTONINO	C	C		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C			
CASTELLANI PIERLUIGI	R	R		
CASTELLI ROBERTO	M	M		
CAVALLARO MARIO	R	R		
CENTARO ROBERTO	C	C		
CHERCHI PIETRO	C	C		
CHINCARINI UMBERTO	C			
CHIRILLI FRANCESCO	C	C		
CHIOUSOLI FRANCO	R	R		
CICCANTI AMEDEO	C	C		
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C		
CIRAMI MELCHIORRE	C	C		
COLLINO GIOVANNI	C	C		
COMINCIOLI ROMANO	C	C		
COMPAGNA LUIGI	C	C		
CONSOLO GIUSEPPE	C	C		
CORRADO ANDREA	C	C		
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C		
COVIELLO ROMUALDO		A		
COZZOLINO CARMINE	C	C		
CURSI CESARE	M	M		
CURTO EUPREPIO	M	M		
CUTRUFO MAURO	C	C		
D'ALI' ANTONIO	M	M		
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R			
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C		
DANIELI PAOLO	C	C		

Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
DANZI CORRADO	C	C		
DE CORATO RICCARDO	C	C		
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M		
DELL'UTRI MARCELLO	M	M		
DELOGU MARIANO	C	C		
DEL PENNINO ANTONIO	C	C		
DE MARTINO FRANCESCO	M	M		
DEMASI VINCENZO	C	C		
DE PAOLI ELIDIO	A	R		
DE RIGO WALTER	C	C		
DETTORI BRUNO	F	R		
DE ZULUETA CAYETANA		R		
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C		
DI SIENA PIERO MICHELE A.	R			
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C		
EUFEMI MAURIZIO	C	C		
FABBRI LUIGI	C	C		
FALCIER LUCIANO	C	C		
FASOLINO GAETANO	C	C		
FAVARO GIAN PIETRO	C	C		
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C		
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C		
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C		
FLAMMIA ANGELO	R			
FLORINO MICHELE	C	C		
FORLANI ALESSANDRO	C	C		
FORMISANO ANIELLO	R			
FRAU AVENTINO	M	M		
GABURRO GIUSEPPE	C	C		
GARRAFFA COSTANTINO		R		
GASBARRI MARIO	R			
GENTILE ANTONIO	C	C		

Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
GIARETTA PAOLO	R			
GIRFATTI ANTONIO	C	C		
GIULIANO PASQUALE	C	C		
GRECO MARIO	C	C		
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C		
GUASTI VITTORIO	C	C		
GUBERT RENZO	C			
GUBETTI FURIO	C	C		
IANNUZZI RAFFAELE		C		
IERVOLINO ANTONIO	C	C		
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C		
IZZO COSIMO	C	C		
KAPPLER DOMENICO	C	C		
KOFLER ALOIS		A		
LA LOGGIA ENRICO	M	M		
LAURO SALVATORE	C			
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C		
MAGNALBO' LUCIANO	C	C		
MAGRI GIANLUIGI	C	C		
MAINARDI GUIDO	C	C		
MALAN LUCIO	C	C		
MALENTACCHI GIORGIO	R	R		
MANFREDI LUIGI	C	C		
MANTICA ALFREDO	M	M		
MANUNZA IGNAZIO	C	C		
MARANO SALVATORE	C	C		
MARINO LUIGI	R			
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C		
MEDURI RENATO	C	C		
MELELEO SALVATORE	C	C		
MENARDI GIUSEPPE	C	C		
MICHELINI RENZO	R			

Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MINARDO RICCARDO	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C
MONTI CESARINO		C
MONTICONE ALBERTO	R	R
MORRA CARMELO	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F
MUZIO ANGELO	F	F
NESSA PASQUALE	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C
OGNIBENE LIBORIO		C
PACE LODOVICO	C	C
PALOMBO MARIO	C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C
PASTORE ANDREA	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C
PELLICINI PIERO	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C
PIANETTA ENRICO	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C
PIROVANO ETTORE	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C
RIZZI ENRICO	M	M
SALERNO ROBERTO	C	C
SALINI ROCCO	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C

Seduta N. 0161 del 17-04-2002 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C		
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C		
SAPORITO LEARCO	C	C		
SCARABOSIO ALDO	C	C		
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C		
SCOTTI LUIGI	C	C		
SEMERARO GIUSEPPE	C	C		
SESTINI GRAZIA	M	M		
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M		
SODANO CALOGERO	C	C		
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C		
SUDANO DOMENICO	C	C		
TAROLLI IVO	C	C		
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C		
TESSITORE FULVIO	R	R		
TIRELLI FRANCESCO		C		
TOFANI ORESTE	C	C		
TOIA PATRIZIA	R			
TOMASSINI ANTONIO	C	C		
TRAVAGLIA SERGIO	C	C		
TREDESE FLAVIO	C	C		
TREMATERRA GINO	C	C		
TUNIS GIANFRANCO	C	C		
VALDITARA GIUSEPPE	C	C		
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C		
VEGAS GIUSEPPE	M	M		
VENTUCCI COSIMO	C	C		
VIZZINI CARLO	C	C		
ZANOLETTI TOMASO	C	C		
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C		
ZICCONI GUIDO	C	C		
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C		

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Danieli Paolo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Nuove norme per una politica della popolazione» (442).

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del commendator Amedeo Ottaviani a Presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (n. 34)

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 aprile 2001, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato (*Doc. VII*, n. 30). Sentenza n. 120 del 10 aprile 2002.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni**

SODANO Tommaso, MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli scriventi sono venuti a conoscenza che all'ILVA di Taranto sono rientrati in azienda lavoratori già pensionati che avevano maturato i requisiti previdenziali ai sensi della legge n. 257 del 1990;

il rientro in azienda di tali lavoratori è consentito in applicazione dell'articolo 75 della legge n. 388 del 2000 che prevede l'esercizio del diritto alla prosecuzione dell'attività lavorativa ai dipendenti del settore pri-

vato che hanno maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una verifica sull'attuazione della citata norma sulla prosecuzione dell'attività lavorativa, su quanti lavoratori e per quali ragioni si siano avvalsi di tale norma e se non ritenga che sia contraddittorio che la norma che procrastina il pensionamento possa essere utilizzata da chi usufruisce di benefici tendenti ad anticipare il momento della pensione, considerato che tali benefici, con particolare riferimento alla legge n. 257 del 1990, sono tesi alla salvaguardia della salute del lavoratore stesso.

(3-00415)

CADDEO, DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

tra i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Autonoma della Sardegna, i più importanti enti locali sardi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali e l'Enichem è stato predisposto un Accordo di Programma per la qualificazione dei poli chimici dell'isola;

l'Accordo di Programma si propone l'obiettivo di promuovere la qualificazione dei poli chimici e di favorire la loro reindustrializzazione attraverso i necessari investimenti per dotare gli impianti delle necessarie tecnologie innovative, di abbattere i costi differenziali dell'energia, di promuovere la verticalizzazione della produzione con lo sviluppo delle piccole e medie imprese, di adottare interventi di risanamento ambientale;

proprio alla vigilia della sottoscrizione dell'Accordo di Programma l'Enichem ha annunciato l'imminente abbandono dell'intero apparato produttivo chimico regionale con la chiusura dell'impianto di cloro-soda di Porto Torres, degli impianti per la produzione dell'acrilonitrile di Cagliari, e quindi della Montefibre di Ottana, oltre alla cessione delle produzioni del cloro e dei suoi derivati di Machiareddu;

la chiusura degli impianti chimici vanificherebbe in modo definitivo un trentennio di massicci investimenti che, seppure controversi, hanno contribuito a creare nell'isola un moderno apparato produttivo capace di garantire un terzo del valore aggiunto dell'industria, un arricchimento del tessuto sociale, con la presenza di una matura e moderna categoria di lavoratori e la diffusione di una importante cultura tecnica;

una simile prospettiva, frutto di decenni di errori di politica economica che hanno condotto l'Italia a contare sempre di meno nell'industria chimica di base, in quella intermedia, fine e nella farmaceutica, non è però accettabile, specie in una realtà del meridione che non si rassegna alla monocultura del turismo;

la Regione sarda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori rifiutano di sottoscrivere l'Accordo di Programma finalizzato alla semplice dismissione delle attività ed alla gestione della bonifica dei siti,

si chiede di conoscere:

come si valuti la decisione dell'Enichem di abbandonare gli impianti chimici sardi;

se non si ritenga di dotare l'Accordo di Programma delle risorse finanziarie necessarie non solo per garantire la bonifica dei siti, ma anche per ammodernare le infrastrutture, come l'oleodotto di collegamento tra Sarroch e Machireddu, e per attivare bandi mirati con la legge n. 588 o specifici Contratti di Programma tesi alla reindustrializzazione dei siti;

se non si voglia assumere le opportune iniziative per inserire pienamente tutte le attività di trasformazione petrolchimica nel libero mercato europeo dell'energia elettrica in modo da fruire di costi energetici comparabili a quelli degli altri competitori.

(3-00416)

VITALI, BRUTTI Massimo, BONFIETTI, PASQUINI, CHIUSOLI BATTISTI, TURRONI, LABELLARTE, MALABARBA, PAGLIARULO.  
– Al Presidente del Consiglio dei Ministri. – Premesso:

che le agenzie di stampa del 20 Marzo 2002, e successivamente tutti i mezzi di informazione, hanno riportato con evidenza le dichiarazioni del Ministro del lavoro Roberto Maroni con le quali affermava di aver chiesto al Ministero dell'Interno di ripristinare la scorta a Marco Biagi. «Sì, è vero, lo avevo chiesto. Ci sono dei documenti e quindi è inutile negarlo. Ma sono ormai dettagli che non hanno più importanza»;

che nella seduta del 16 aprile 2002 del Senato, intervenendo sulla mozione presentata sulla scorta a Marco Biagi, il Ministro dell'interno Claudio Scajola ha dichiarato: «Voglio dirlo forte: né era ipotizzabile un mio interessamento mai richiesto da alcuno su una vicenda di cui non ero mai stato informato»;

che la cronaca di Bologna de «La Repubblica» del 16 aprile 2002, e nei giorni successivi gli altri mezzi di informazione della città, hanno riportato la notizia di una lettera del 23 settembre 2001 ritrovata in un dischetto del computer di Marco Biagi inviata ad un Ministro (con ogni probabilità Scajola o Maroni) e per conoscenza al Prefetto di Bologna Sergio Jovino che si concludeva in questo modo: «Voglio rappresentarle l'urgenza del ripristino della scorta che mi tutelava avendo già informato, inutilmente, le autorità preposte»,

si chiede di sapere a quale Ministro era indirizzata la lettera di Marco Biagi e quale seguito vi fu dato per poterne trarre le doverose conseguenze, poiché le dichiarazioni dei ministri Maroni e Scajola sono tra loro incompatibili.

(3-00417)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

COSTA, MORRA, SALZANO. NESSA, TREMATERRA. PELLICINI, GENTILE, FIRRARELLO, D'AMBROSIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che sono divenuti cronici i ritardi con cui vengono erogati i compensi ai Giudici Tributari, ancorchè previsti per legge sia nell'ammontare, sia nella scadenza, che è mensile, almeno per quelli fissi;

che non è stata data ancora alcuna spiegazione plausibile, considerato che ormai si oltrepassa abbondantemente l'anno e forse il biennio dalla loro maturazione;

che più volte si è chiesto quale sia la causa di tale gravissimo inconveniente, senza poterla esattamente individuare, perché o è da ricercare nei ritardi dell'Ufficio Ragioneria delle Commissioni, oppure è attribuibile alla Ragioneria dello Stato, o altro;

che è noto comunque che la Giunta Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati Tributari, recependo le continue lamentele che provengono dai Giudici Tributari di tutta Italia (con particolare riferimento, ovviamente, alle sedi più aggravate, sia relativamente ai grossi centri, sia anche a quelli minori, ma con lavoro enorme per il maggior ricorso al contenzioso, con numerosissime decisioni e provvedimenti correlati, senza alcun compenso e a titolo, quindi, assolutamente gratuito, tenendo altresì conto delle Sedi staccate delle Commissioni Tributarie Regionali di recente istituzione, nelle quali non viene corrisposto neppure il rimborso delle spese di viaggio, pur richiedendosi per i Presidenti delegati di dette sezioni una costante presenza nella sede provinciale), ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva e, nel contempo, si è già rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, esponendo il grave disagio loro recato da tale inspiegabile ritardo nel pagamento del conguaglio dei compensi relativi all'anno 2000,

l'interrogante chiede di sapere se sia *in itinere* il procedimento amministrativo – contabile relativo all'erogazione dei compensi ai Giudici Tributari e quando presumibilmente i benemeriti Giudici incasseranno i corrispettivi.

(4-01994)

GIRFATTI, COMPAGNA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali.* – Premesso che:

sul «Times» del 13 marzo 2002 alcuni prestigiosi studiosi di papirologia del mondo anglosassone hanno espresso viva preoccupazione per un presunta disattenzione delle istituzioni italiane nei confronti della Villa dei Papiri di Ercolano;

la Sovrintendenza competente ha ritenuto nel 1998 di interrompere l'attività di scavo perché pericolosa né in grado di portare alla luce nuovi papiri;

di ben diverso avviso era stato Marcello Gigante, il grande studioso italiano recentemente scomparso, ed il XXII Congresso Internazionale di Papirologia, svoltosi due anni fa a Napoli, che in tal senso aveva rivolto un appello al Governo italiano;

uno studio di fattibilità per la salvaguardia ed il recupero della Villa dei Papiri sarebbe stato previsto lo scorso anno in un protocollo d'intesa della Regione Campania con la Sovrintendenza ed il Comune di Ercolano,

gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo con quali intenti, con quali programmi, con quali iniziative il Governo abbia esercitato ed eserciti il proprio diritto-dovere di tutela e valorizzazione della Villa dei Papiri.

(4-01995)

GARRAFFA. – *Ai Ministri della salute, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che dai Gruppi parlamentari del centro destra si registrano pressioni per l'approvazione del disegno di legge n. 445 avente per oggetto «norme per il riordino delle competenze mediche e paramediche in oftalmologia»;

visto che tale disegno di legge, nel tentativo di riordinare il comparto, rischia di mettere in discussione il ruolo degli ottici così come si evince dall'articolato;

tenuto conto che il provvedimento in oggetto riduce i campi di applicazione che scaturiscono dai titoli conseguiti dagli ottici;

nell'evidenziare che in Italia sono più di 150.000, considerato l'indotto, i soggetti legati al comparto di riferimento degli ottici;

registrato che lo Stato e le Regioni, attraverso l'utilizzo, di norme nazionali e regionali, hanno concesso contributi agli ottici per l'acquisto di strumentazioni necessarie all'espletamento delle loro attività;

rilevato che tali strumentazioni forniscono risultati efficienti e di sostegno alla professione,

l'interrogante chiede di sapere:

se, fermo restando la tutela delle professioni, i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei dati relativi alla ricaduta che tale infausto disegno di legge potrebbe arrecare, in termini occupazionali, al settore;

se siano a conoscenza dei dati relativi alla chiusura, che coinvolgerebbe migliaia di attività produttive (ottici, negozi, laboratori artigianali, agenti di commercio, eccetera), qualora si restringesse il campo operativo del settore;

se il mercato sia in grado di assorbire la presenza di altri professionisti ottici che aumenterebbero a dismisura attraverso i corsi di formazione regionale che si verrebbero a realizzare qualora il disegno di legge venisse approvato.

(4-01996)

MARINO, PAGANO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 3, comma 13 della legge n. 410 del 2001, relativa alla cartolarizzazione degli immobili pubblici e previdenziale, fissa tra l'altro nuovi criteri per l'individuazione degli immobili di pregio. Il predetto comma dispone che gli immobili di pregio sono quelli ubicati nel centro storico e quelli che saranno individuati dall'osservatorio sul patrimonio degli enti pubblici di concerto con le agenzie per il territorio (*ex* – U.T.E.);

con la precedente normativa erano stati individuati gli immobili di pregio ai fini dell'applicazione dei canoni tenendo conto delle zone nelle quali era ubicato l'immobile (centro storico e zone di pregio ed alta redditività) prescindendo dal suo stato di vetustà e di tenuta; per cui anche un rudere situato in una zona di pregio poteva essere considerato di pregio;

gli enti previdenziali in applicazione della legge n. 104 del 1996 avevano predisposto dei piani di vendita escludendo ovviamente gli immobili di pregio;

già nella fase di predisposizione delle relative delibere gli enti avevano operato delle scelte opinabili;

per la dismissione del patrimonio degli enti previdenziali si erano stabiliti nuovi criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, considerando quest'ultimi quelli il cui prezzo di mercato superasse del 70 per cento il valore medio di mercato della città;

la successiva circolare del Ministro del lavoro n. 6/4PS/30234 del 27 gennaio 2000 recependo la norma contenuta nella legge finanziaria invitava gli Enti – alla luce della nuova normativa – ad adottare le relative delibere al declassamento degli immobili già considerati impropriamente di pregio;

non essendo fissato alcun termine e sanzione nella legge finanziaria, gli Enti non hanno predisposto nuovi piani di vendita e non hanno adottato alcuna deliberazione, realizzando di fatto una grave disparità fra gli inquilini;

la nuova legge n. 410 del 2001, a parte il riferimento al centro storico, non fissa alcun criterio per l'individuazione degli immobili di pregio che a differenza degli altri saranno alienati a mezzo di asta pubblica con diritto di prelazione per gli inquilini;

il sistema dell'asta pubblica, come dimostrano le recenti esperienze non sempre ha garantito il massimo rendimento per la pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se in attuazione dell'articolo 3 comma 13 della legge n. 401 del 2001, i Ministeri abbiano dettato criteri all'Osservatorio per l'individuazione degli immobili di pregio;

se tali criteri abbiano tenuto conto del valore di mercato e delle condizioni intrinseche degli immobili relative alla vetustà ed allo stato di manutenzione;

se e per evitare un inevitabile lungo contenzioso che ritarderebbe le operazioni di alienazione degli immobili – non si ritenga opportuno fornire direttive all'Osservatorio, per il riesame della condizione di pregio degli edifici in Napoli ed in particolare per quelli siti in Viale Michelangelo, mediante sopralluogo e nuova perizia tecnica degli stabili.

(4-01997)

CRINÒ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'istituto della riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione, introdotto dal nuovo codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) e regolamentato dagli articoli 314 e 315 del codice stesso, rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, di un fondamentale principio di civiltà giuridica, in virtù del quale chi sia stato privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti;

in materia, un ulteriore passo avanti verso la civilizzazione giuridica è stato compiuto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta «Legge Carotti», il cui articolo 15 ha apportato modifiche all'articolo 315 del codice di procedura penale, sia con riferimento al limite temporale entro cui esercitare l'azione risarcitoria a pena di inammissibilità (si è passati da 18 a 24 mesi), sia con riferimento al massimale del danno risarcibile (elevato da cento milioni di lire ad un miliardo);

nella cornice normativa delineata si collocano due problematiche di notevole rilievo, costituenti il motivo ispiratore del presente intervento e con riferimento alle quali, a fronte di una disciplina unitaria e di un orientamento giurisprudenziale univoco, è possibile comunque rilevare una forte divaricazione territoriale nell'ambito della realtà giudiziaria del nostro Paese. Si tratta, in particolare, della questione relativa al *quantum debeat* e di quella inerente l'arco temporale lungo il quale si snoda il procedimento finalizzato alla riparazione per ingiusta detenzione. L'importanza decisiva delle tematiche delineate, unitamente alla stretta connessione esistente fra le medesime, si evince sulla base di una considerazione intuitiva, secondo la quale un indennizzo per ingiusta detenzione di ammontare irrisorio o comunque corrisposto con notevole ritardo, rispetto alla presentazione della relativa domanda, sarebbe in contrasto con la stessa *ratio legis*, in quanto inidoneo ad attenuare il danno cagionato alla vittima dell'ingiustizia, al suo buon nome, ai suoi familiari, alla sua attività lavorativa, professione o mestiere;

considerato che:

da un'analisi attenta delle modalità e dei tempi che caratterizzano le procedure di riparazione per ingiusta detenzione, avviate su tutto il territorio nazionale, si evidenzia l'esistenza di realtà profondamente diverse, alcune delle quali rivelano indubbiamente dei dati sconcertanti. Fra queste ultime, particolare attenzione deve riservarsi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che presenta una situazione davvero allarmante, con inammissibili ritardi e incongruenze rispetto alle città dell'Italia centrale e settentrionale. La gravità di tale condizione è da imputarsi a molteplici fat-

tori, primo dei quali l'esistenza di un apparato organizzativo del tutto inadeguato, poiché strutturato in maniera tale da non garantire l'efficienza e la speditezza: presso la citata autorità giudiziaria, infatti, le domande di riparazione presentate *ex art.* 315 del codice di procedura penale vengono concentrate in un'unica sezione, la quale, in considerazione delle differenti attività che è chiamata a svolgere, finisce per dedicare alla trattazione delle domande *de quibus* soltanto una seduta al mese. Tutto ciò con la conseguenza di una notevole dilatazione cronologica dell'*iter* procedimentale, per cui, mentre in alcune sedi del Centro-Nord i tempi di espletamento delle relative procedure rimangono contenuti nell'arco di alcuni mesi, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria vengono trattate le domande di riparazione con almeno 36 mesi di anzianità;

considerato altresì che:

all'iniquità collegata al ritardo nella definizione delle procedure in esame si aggiunge quella derivante dalla assoluta inadeguatezza degli importi liquidati, in questa stessa sede, a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione. A tale proposito è opportuno rilevare quale sia, al riguardo, l'atteggiamento concordemente seguito da tutti gli operatori del diritto. In particolare, muovendo dal presupposto che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione risponde all'esigenza di «stimare» un bene come la libertà, per definizione inestimabile, e che quindi non esistono – e mai esisteranno – parametri certi ed obiettivi per monetizzare non solo la temporanea perdita della libertà di movimento, ma soprattutto il disperante, imprevedibile e, spesso, irreversibile distacco dal lavoro, dagli affetti, dalle amicizie, in una parola, dalla vita; orbene, rispetto a tale limite di fondo l'unica via percorribile è stata univocamente individuata nella «convenzionalizzazione» del danno subito: vale a dire nella individuazione di strumenti valutativi rigorosi e precisi. Anzitutto, secondo quanto già precisato, si è provveduto a fissare normativamente un tetto all'entità delle riparazioni, elevata ad un miliardo di lire nel dicembre del 1999; inoltre, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il giudice, in materia di liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, non è libero nel determinare il *quantum* perché deve uniformarsi ad un parametro essenziale, costituito dal rapporto tra la durata della privazione della libertà e la somma massima – di cui sopra – posta a disposizione dal legislatore. Si tratta, come evidente, di un dato aritmetico che andrà ovviamente rapportato al caso concreto, ma che, in ogni caso, non potrà subire aggiustamenti, in più o in meno, in relazione alla valutazione di circostanze del tutto casuali – e come tali irrilevanti – quali, ad esempio, l'appartenenza geografica del soggetto vittima dell'ingiustizia, pena la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ciò sembra invece avvenire – ancora – presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, dove vengono liquidati importi del tutto irrisori, palesemente iniqui per la loro inadeguatezza, addirittura «ridicoli» se confrontati con le somme corrisposte nel Nord Italia. Tale inaccettabile sperequazione emerge già dalle notizie riportate sui giornali: emblematico risulta, al riguardo, il confronto fra i 350 milioni liquidati, a Torino, ad un

cittadino albanese ingiustamente detenuto in carcere per un anno e i – soli – 7 milioni che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha deciso debbano corrispondersi ad un onesto artigiano di Roccella Jonica, quale ristoro per la compressione della libertà da lui subita a causa di una ingiusta carcerazione di 46 giorni con un'accusa gravissima. Le diverse sentenze emesse in materia, in sede di riesame, non si sono rivelate idonee per rivedere ed eventualmente «correggere» le decisioni assunte in precedenza. La situazione descritta crea sconcerto nei cittadini, oltre ad alimentare la sfiducia nelle istituzioni, già preoccupante in un'area geografica per altri versi penalizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione che, ormai da tempo, si trascina presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per ciò che concerne, specificamente, i ritardi e le incongruenze relative alle domande di risarcimento per ingiusta detenzione;

quali iniziative il responsabile del Ministero della giustizia ritenga più opportuno assumere per restituire al settore efficienza nell'ambito dell'Amministrazione statale e credibilità presso i cittadini.

(4-01998)

FASOLINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la relazione allegata ai prospetti predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di organizzazione dell'Ufficio, ha previsto che, a partire dalla data di efficacia della segnalazione tabellare, tutte le cause civili in materia possessoria, cautelare, locatizia e le esecuzioni mobiliari, che rientrano nel territorio delle Sezioni distaccate di Mercato San Severino e Montecorvino Rovella, saranno iscritte presso il ruolo generale della Sede principale e trattate presso le Sezioni di quest'ultima competenti per materia;

nonostante il carico di lavoro delle Sezioni distaccate predette, e della impossibilità di un'adeguata copertura con magistrati togati, appare ingiusto penalizzare l'Avvocatura del foro locale, il personale giudiziario e l'intera comunità territoriale, attuando il trasferimento sopra detto;

le cause civili in materia cautelare, nonché le procedure di esecuzione mobiliare rappresentano la parte più rilevante e congrua della giurisdizione civile presso le sezioni distaccate;

la prospettiva di distaccare presso la Sede principale del Tribunale la trattazione delle cause civili, appare in stridente contrasto con le ragioni che hanno portato alla localizzazione delle sezioni distaccate di Tribunale;

per la sezione distaccata di Mercato San Severino è stato previsto nella legge finanziaria 2002, un finanziamento per realizzare il Palazzo di Giustizia a servizio del Tribunale, dato che l'intero comprensorio conta oltre 250.000 abitanti;

considerato che:

l'Amministrazione comunale di Mercato San Severino ha già individuato l'area urbanisticamente idonea alla realizzazione del complesso e

ha redatto il progetto preliminare allegato agli atti parlamentari nell'ambito delle procedure necessarie a veicolare detto finanziamento;

lo spostamento presso la sede principale del Tribunale delle cause civili in materia possessoria, cautelare e locatizia, nonché l'esecuzione mobiliare e le relative opposizioni, farebbe perdere di efficacia l'esercizio della giurisdizione, in termini di congruità e tempestività;

se la giustizia viene amministrata presso gli specifici presidi territoriali, vi è maggiore capacità di risposta della giurisdizione alle istanze giudiziali dei cittadini, e lo stesso avviene con le procedure esecutive affidate all'Ufficio giudiziario locale, che meglio conoscono il territorio e gli utenti,

si chiede di sapere se, il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di assegnare alla giurisdizione civile della sezione distaccata di Mercato San Severino lo specifico magistrato togato, senza ricorrere alla massiccia assegnazione delle cause civili e delle procedure in oggetto alla sede principale di Salerno.

(4-01999)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*11<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-00415, dei senatori Sodano Tommaso e Malabarba, sull'ILVA di Taranto.

